

Allegato "A" alle deliberazioni
n. 3/e del 30/03/15

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE.**

La Provincia Regionale di Trapani - oggi Libero Consorzio Comunale giusta L.R. 24 marzo 2014, n. 8 - nell'ambito delle funzioni conferite dalle leggi regionali del 6 marzo 1986, n. 9 e del 12 agosto 1989, n. 17 (servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente), ha aderito, nel tempo, ad associazioni, consorzi e società di capitali ritenute necessarie per il miglioramento e lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale amministrato.

Con l'entrata in vigore della legge 24.12.2007, n. 244, al comma 28 dell'art. 3 venne previsto che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27"*.

In conseguenza di detta previsione normativa il Consiglio Provinciale, con Deliberazioni n. 60/C, 61/C e 62/C del 14/07/2009 e successiva Deliberazione n. 75/C del 29/12/2010 ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni a quel tempo detenute dalla Provincia Regionale di Trapani, individuabili nelle seguenti società:

- 1) LEADER ULIXES Società Consortile a r. l.;
- 2) AGRITURPESCA s. r. l.;
- 3) AIRGEST s.p.a.;
- 4) MEGA SERVICE s.p.a.;
- 5) SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.;
- 6) TERRA DEI FENICI s.p.a. ATO TP/1;
- 7) BELICE AMBIENTE s.p.a. ATO TP/2;

mentre per le Società EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a., CE. P. L. A. S.p.a., e A. P. E. A. s.r.l. era già stata deliberata la liquidazione.

Esauritosi per le ultime due lo stato di liquidazione, quest'ultime sono state cancellate dal Registro delle Imprese.

L'attività di monitoraggio delle partecipate, effettuata in periodi successivi, ha condotto all'adozione dei necessari interventi (messa in liquidazione) nei confronti di quelle caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi di pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e più precisamente riguardo alle seguenti:

1) Società Megaservice S.p.A.

Società partecipata al 100% dalla Provincia Regionale di Trapani, costituita il 29.6.2004 con lo scopo della gestione di servizi strumentali in favore esclusivo dell'Ente Provincia, ex art. 13 del D.L. n. 223/2006, successivamente convertito con l. n. 248/2006, con un capitale sociale di € 120.000,00.

Principali vicende che hanno condotto alla liquidazione:

- al 31/10/2012 la società risultava in perdita per € 1.853.410,00 ed il patrimonio netto presentava un valore negativo di € 1.732.534,00;
- essendo il capitale sociale interamente versato pari a € 120.000,00, la società veniva a trovarsi nella condizione prevista dagli artt. 2446 e 2447 c. c., essendo la perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale che, pertanto, veniva ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito per le società di capitale a € 120.000,00);

- con nota prot. n. 2131/RE del 14/01/2013, il Commissario Straordinario richiedeva al Dirigente del 1° Settore, per gli aspetti amministrativi, ed al Dirigente del 3° Settore, per gli aspetti finanziari, apposita relazione riguardante l'oggetto dell'assemblea ordinaria del 16-21/01/2013, ed incaricava, nel contempo, il Dirigente del 1° Settore di formulare una relazione unica di compendio;
- preso atto della relazione prot. n. 2786/AG del 17.1.2013, redatta e congiuntamente sottoscritta dal Dirigente del 1° Settore e dal Dirigente del 3° Settore Finanziario, dalla quale si evinceva l'impossibilità di percorrere le prime due ipotesi delineate dall'art. 4 della Legge n. 135/2012, rispettivamente: la copertura delle perdite di € 1.853.410,00 ed il versamento di € 120.000,00 per il ripristino del capitale sociale minimo; e l'alienazione delle azioni societarie, con la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 01/01/2014, ciò in ragione delle seguenti considerazioni: l'assenza del Bilancio di Previsione 2013 e l'indisponibilità in dodicesimi, in esercizio provvisorio, sugli stanziamenti assestati relativi all'esercizio precedente; la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dalla Spending Review e dalla Legge di Stabilità 2013; l'introduzione dell'art. 187 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000, che non consente l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione; oltre che le previsioni finanziarie del periodo che precludevano *"la possibilità di rinvenire ulteriori risorse per garantire uno standard di erogazione dei servizi strumentali, a valere quale base contrattuale, per un ulteriore quinquennio necessario ad assicurare la prevista alienazione, di cui alle previsioni normative dell'art. 4 D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review)"*;
- considerato altresì che, come emergeva dalla stessa relazione, non appariva possibile mantenere in essere la predetta società né, tanto meno, procedere secondo quanto previsto dalla lett. b), 1° comma dell'art. 4 della legge n. 135/2012, in quanto la Provincia, volendo esperire le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipata, non poteva assicurare, entro il 30/06/2013 ed in assenza di bilancio, la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni all'eventuale acquirente, risultava obbligata la via dello scioglimento della società al fine di evitare il protrarsi di una gestione antieconomica, con serie ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio dell'Ente;
- ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 2484 c. c, l'assemblea straordinaria del 21 gennaio 2013 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando due liquidatori con mandato di provvedere alla gestione provvisoria ed esperire in via prioritaria la procedura concorsuale del concordato preventivo ex art. 160 legge fallimentare, subordinandone l'efficacia alle determinazioni del Consiglio Provinciale;
- con provvedimento n. 1/C dell'11/02/2013, il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Mega Service S.p.a. ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 c. c.

2) Società Agriturpesca s.r.l.

La Provincia Regionale di Trapani, in virtù della delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 15 aprile 2010, è socio unico della Società "Agriturpesca s.r.l." avendone con la citata deliberazione sottoscritto l'intero capitale sociale ammontante ad € 100.000,00.

La predetta Società, costituita in data 30 marzo 2001 con atto pubblico, secondo il suo oggetto sociale *"si propone lo svolgimento delle attività di gestione delle iniziative di incentivazione, sostegno e realizzazione del Patto Territoriale per l'Agricoltura, la Pesca e il Turismo rurale, nonché di tutte quelle che potranno risultare coerenti con le predette finalità"*.

Conformemente alle finalità statutarie ed ai sensi della delibera del CIPE del 21.03.1997, l'Agriturpesca s.r.l. è soggetto responsabile del citato Patto e svolge, pertanto, le funzioni così come individuate con D.M. n. 320 del 31 luglio 2000.

Principali vicende che hanno condotto alla liquidazione:

- l'Assemblea del 26/09/2012 ha approvato il bilancio al 31/12/2011, evidenziando una perdita di € 134.290,00 che sommata alle perdite non coperte dei precedenti esercizi, per € 89.781,00, ha determinato una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, venendosi perciò a costituire la fattispecie di cui all'art. 2482-ter del codice civile;
- la relazione illustrativa della situazione patrimoniale ed economica della società al 30/09/2012 ha evidenziato un patrimonio netto negativo per € 170.484,00 dato dalla somma algebrica del capitale sociale di € 100.000,00, dalle perdite degli esercizi precedenti, pari a € 224.071,00, e dalla perdita del periodo pari a € 46.413,00, ed una posizione debitoria di € 186.555,00;
- ciò considerato, alla luce di quanto evidenziato nei documenti societari, la situazione complessiva della società Agriturpesca s.r.l. è risultata, dal punto di vista finanziario, particolarmente gravosa per il Socio Unico Provincia che, qualora avesse deciso di ricapitalizzarla ai sensi dell'art. 2447 c. c., ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2482-ter c.c. (riduzione di oltre un terzo del capitale a seguito di perdite), avrebbe dovuto sostenere un esborso di circa € 200.000,00;
- per le superiori considerazioni, l'Amministrazione ritenne di dover proporre al Consiglio Provinciale lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del codice civile;
- la proposta di deliberazione non venne mai trattata dal Consiglio Provinciale e si pervenne alla messa in liquidazione per **decorrenza del termine del 31 gennaio 2013 previsto per la durata della società**;
- l'Assemblea straordinaria dei soci di Agriturpesca s.r.l., nella seduta del 20/2/2013 deliberò il consequenziale scioglimento della società e la nomina del liquidatore, nella persona del Dott. Aldo Bassi che, oltre agli adempimenti di legge relativi al suo mandato, avrebbe provveduto a completare, verosimilmente entro l'anno 2013, l'erogazione dei ratei finali da erogare ai soggetti imprenditoriali beneficiari del Patto.

Un ulteriore intervento, con motivazioni diverse, ha riguardato **l'adozione dei provvedimenti n. 1/C del 25/06/2013 e n. 4/C del 13/2/14** con i quali è stato esercitato il diritto di recesso da partecipazioni non strettamente di natura societaria, in quanto ritenute non indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività fondamentali dell'Ente Provincia, riguardanti complessivamente ventidue tra consorzi, società consortili, enti ed associazioni di seguito elencati:

- 1) Leader Ulixes Società Consortile a r.l.
- 2) G.A.L. Elimos Soc. Consortile a r.l.
- 3) Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
- 4) Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate
- 5) Biblioteca Fardelliana
- 6) Associazione Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di tradizione
- 7) Fondazione Istituto di alta cultura Orestiadi Onlus
- 8) CEMSI – Centro Mediterraneo Studi Interculturali

- 9) Associazione Nazionale Città dell'Olio
- 10) Associazione Onlus PAM Prima Archeologia del Mediterraneo
- 11) Distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia
- 12) Distretto Turistico Sicilia Occidentale
- 13) Associazione antiracket ed antiusura Trapani
- 14) Associazione Nazionale Strade del Vino Alcamo Doc
- 15) Associazione Strada del Vino Erice Doc
- 16) Associazione Rotta dei Fenici
- 17) Associazione Strade del Vino Val di Ma zara
- 18) UPI - Unione Province d'Italia
- 19) URPS - Unione Province Regionali Siciliane
- 20) AICCRE - Associazione Italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre Comunità locali - sez. Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
- 21) UNCEM - Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani
- 22) Gruppo di Azione Costiera Torri e Tonnare del Litorale Trapanese.

Le motivazioni da cui è scaturita la volontà di esercitare il diritto di recesso dai precitati enti sono derivate dalle seguenti circostanze:

- con nota prot. n. 22677 del 31.05.2013, a firma del Dirigente del 3° Settore "Bilancio e Finanze", indirizzata alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, al Commissario Straordinario, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Collegio dei Revisori ed ai Dirigenti, avente per oggetto "*Elementi pregiudizievoli degli equilibri del bilancio per l'esercizio corrente. Segnalazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000*", è stato posto in evidenza, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata alla formazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015, come ormai la riduzione dei trasferimenti statali e regionali avesse raggiunto dimensioni tali da non consentire di essere compensati da maggiori entrate o minori spese, con la conseguenza di pregiudicare gli equilibri del bilancio 2013, con la conseguente impossibilità di poter assicurare la copertura finanziaria alle tipologie di spesa necessarie per assicurare i servizi essenziali, nonché le spese di funzionamento, con ciò facendo ricorrere l'obbligo di segnalazione per effetto di quanto disciplinato dall'art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/00;
- pertanto, a causa dell'andamento negativo delle entrate provinciali, risultanti insufficienti ad assicurare anche la normale attività istituzionale dell'Ente, ancor più quella relativa alla regolare programmazione per gli anni a venire, ed al fine di procedere ad una indispensabile riduzione delle spese per onorare gli impegni assunti a seguito del mantenimento della qualità di socio in Società, Consorzi, Società Consortili, Enti ed Associazioni la cui partecipazione della Provincia risultava non imposta da norme di legge, è apparsa indispensabile la scelta di recedere dagli Organismi che non si qualificassero come essenziali per le funzioni fondamentali della Provincia.

Con successiva deliberazione commissariale n. 4/C del 13/02/2014 si è esercitato il diritto di recesso anche dalla Fondazione "Gruppo di Azione Costiera Torri e Tonnare del Litorale Trapanese", non esercitato sin dalla data del 25 giugno 2013 in quanto, a quella data, risultava necessaria la presenza dell'Ente pubblico Provincia nella compagine sociale affinché la Fondazione – e quindi il territorio provinciale - potesse beneficiare di un finanziamento di oltre due milioni di euro provenienti dal fondo europeo della pesca.

Altro importante intervento - anch'esso scaturente dall'insufficienza delle risorse finanziarie - ha riguardato la cessione dell'intera partecipazione azionaria dell'**Airgest**

S.p.a. – la società gestore dell'aeroporto "V. Florio" di Trapani – Birgi - alla Regione Siciliana, giusta deliberazione adottata dalla Giunta Regionale Siciliana con provvedimento n. 341 del 09/10/2013, per le seguenti motivazioni:

- l'Assemblea ordinaria dei soci Airgest S.p.a. nella seduta del 10/06/2013, nell'approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, ha rilevato una perdita di € 2.605.492,86, rinviando alla convocazione di successiva assemblea straordinaria da indire per la ricostituzione del capitale sociale entro i limiti d'importo minimo stabiliti dal D.M. 521/1997, al fine del mantenimento della concessione trentennale dello scalo aereo;
- con nota prot. n. 25359/RE del 19/06/2013, il Commissario Straordinario, a seguito dell'Assemblea ordinaria dei soci Airgest che approvava il bilancio, accertando la predetta perdita di € 2.605.492,86 per l'anno 2012, ed in vista dell'Assemblea straordinaria che avrebbe approvato la necessaria ricapitalizzazione a seguito di abbattimento del capitale sociale, ha richiesto alla Regione Siciliana di voler fornire una valutazione del capitale azionario, con la finalità di, a sua volta, valutare il rilievo economico per una sua alienazione;
- con successiva nota del 02/09/2013, indirizzata al Presidente della Regione e a diversi Assessorati, il Commissario Straordinario della Provincia, in considerazione dell'approssimarsi della data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci della società Airgest S. p. a., ha reso noto di non trovarsi, l'Ente Provincia, nelle condizioni di continuare a garantire il proprio ruolo in seno alla predetta società, sia per impedimenti di natura giuridica, scaturenti dal divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010 – che inibisce agli enti locali la ricapitalizzazione di società in perdita per tre esercizi consecutivi, quali il caso dell'Airgest S.p.a. – sia a causa delle vicissitudini finanziarie attraversate dalle Province Regionali che non consentivano, in quel periodo temporale, di adottare un bilancio di previsione per l'esercizio 2013 in equilibrio;
- a causa dell'evoluzione normativa riguardante l'istituzione dei liberi consorzi e dei limiti derivanti dalle precarie condizioni di equilibrio finanziario, la Provincia Regionale di Trapani ha rilevato l'impossibilità di partecipare alla ricapitalizzazione dell'Airgest;
- la Giunta Regionale Siciliana, con deliberazione n. 341 del 09/10/2013, ha stabilito il subentro nella partecipazione azionaria, in tal modo garantendo, in base al D.M. 521/97, la presenza di una partecipazione pubblica all'interno della compagine societaria e con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto societario vigente;
- con provvedimento n. 7/C del 23/10/2013, adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, è stata deliberata la cessione dell'intera quota azionaria dell'Ente dietro corrispettivo convenuto in € 2.557.280,64.

Con Deliberazione n. 402/2013/GEST del 18/12/2013, avente per oggetto "Indagine sugli organismi partecipati dai comuni capoluoghi e dalle province della Regione siciliana", la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana disponeva "*che gli Enti oggetto di indagine trasmettano a questa sezione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive richieste*".

Pertanto, a seguito della nuova ricognizione sulle partecipate, scaturente dal predetto provvedimento della Corte, con Deliberazione n. 6/C del 14 febbraio 2014 si adottarono le misure correttive richieste, decidendo di mantenere le seguenti partecipazioni societarie:

- la Società per la gestione dell'Aeroporto di Pantelleria S.p.a. o in sigla "G.A.P. S.p.a.", in quanto posta in posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio dell'isola di Pantelleria e per il contributo apportato in termini di flussi turistici, rientrando tra le società che producono servizi di interesse generale per quel territorio, con una partecipazione della Provincia pari al 2,66% del capitale sociale e bilanci chiusi costantemente in attivo;
- e quelle la cui partecipazione della Provincia risulta prevista da disposizioni di legge.

Tra le misure correttive da adottare si è tenuta in considerazione la particolare situazione in cui versava in quel momento la società Funierice Service s.r.l. (partecipata al 50% ciascuno dai soci Provincia Regionale di Trapani e Comune di Erice).

A tal fine si precisava che:

- in data 30/09/2013 l'assemblea straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione, tenuto conto del vigente quadro normativo (ex art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010) secondo il quale *<< i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti cedono le partecipazioni ovvero mettono in liquidazione le società, a meno che si tratti di società:*
 - a) *che abbiano al 31.12.2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
 - b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
 - c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite>>.*
- detta decisione è rimasta subordinata alla condizione sospensiva che il Consiglio Provinciale di Trapani (Commissario Straordinario) ed il Consiglio Comunale di Erice ne autorizzassero lo scioglimento e la liquidazione;
- con nota prot. n. 780/RE del 10.01.2014 il Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani ha impartito la direttiva politico-amministrativa al 1° Settore/Servizio Società Partecipate di predisporre l'atto deliberativo di recepimento delle determinazioni assunte dall'assemblea "FUNIERICE SERVICE" s.r.l. del 30/9/2013;
- con provvedimento n. 3/C del 30/01/2014, il Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani, nel recepire la decisione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della Funierice s.r.l. del 30/9/2013, ne autorizzava lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c. c., facendo riserva di *"adottare eventuali successive decisioni nel merito, anche in relazione a quelle che verranno adottate dal socio Comune di Erice"*;
- il socio Comune di Erice, a mezzo del proprio Consiglio Comunale, al momento dell'adozione delle misure correttive richieste dalla Corte, non ha esitato il richiesto provvedimento autorizzativo;
- con nota prot. n. 777/2014 del 10 gennaio 2014, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e trasmessa per conoscenza, tra l'altro, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani, il Sindaco del Comune di Erice ha chiesto il ritiro della proposta di deliberazione di autorizzazione alla messa in liquidazione della società Funierice Service s. r. l., con la motivazione che il comma 561, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità dello Stato per l'anno 2014) ha

abrogato il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, facendo venir meno l'obbligo per i comuni al di sotto dei 30.000 abitanti (quindi per lo stesso Comune di Erice) di dismettere la partecipazione societaria.

Alla data dell' 1 gennaio 2014, non essendo intervenute altre variazioni dovute ad ulteriori recessi, la Provincia Regionale di Trapani deteneva le seguenti partecipazioni (in Enti, Società e Consorzi), così suddivise:

ENTI PUBBLICI VIGILATI			
Ragione sociale	Quota % di partecipazione	Attività e/o servizi per amministrazione	Normativa di riferimento in ordine all'obbligatorietà della partecipazione di cui al comma 1, art. 4 L.R. 07/2011
Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani	—	Scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale	L.R. n. 32/1994
Convitto Nazionale di Stato per Audiofonolesi	—	Il Convitto rappresenta un centro di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rei ai giovani audiofonolesi convittori e semi-convittori. La Provincia fornisce risorse strumentali e finanziarie pagando le rette	Art. 121 del R.D. 06/05/1923, n. 1054

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI			
Ragione sociale	Quota % di partecipazione	Attività e/o servizi per amministrazione	Normativa di riferimento in ordine all'obbligatorietà della partecipazione di cui al comma 1, art. 4 L.R. 07/2011
Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuna

SOCIETA' PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE			
<i>Ragione sociale</i>	Quota % di partecipazione	Attività e/o servizi per amministrazione	Normativa di riferimento in ordine all'obbligatorietà della partecipazione di cui al comma 1, art. 4 L.R. 07/2011
Mega Service S.p.a. in liquidazione	100%	La società ha per scopo la gestione di servizi strumentali ex art. 13 del D.L.n. 223/2006, successivamente convertito con L.n. 248/2006.	Nessuna
Eurobic del Mediterraneo Soc. Consortile p.a. in liquidazione	51%	Promozione attività dirette allo sviluppo produttivo. Disposizione di scioglimento per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale disposta dal Tribunale di Trapani con prov. n. 1118/2006 del 29/03/2007. Nominato liquidatore con decreto del Tribunale di Trapani del 17.09.2009	Nessuna
Terra dei Fenici S.p.a. in liquidazione	10%	Gestione integrata dei rifiuti	ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001.
Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione	10%	Gestione integrata dei rifiuti	ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001.
Agriturpesca S.r.l. in liquidazione	100%	Gestione patto territoriale agricoltura, turismo e pesca	delibera del CIPE del 21.03.1997 D.M. n. 320 del 31 luglio 2000
Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione	8,33%	Senza fini di lucro, promozione attività di sviluppo produttivo e occupazionale nel territorio provinciale. Posto in liquidazione giusta assemblea del 09/06/2004.	Nessuna

SOCIETA' PARTECIPATE

<i>Ragione sociale</i>	Quota % di partecipazione	Attività e/o servizi per amministrazione	Normativa di riferimento in ordine all'obbligatorietà della partecipazione di cui al comma 1, art. 4 L.R. 07/2011
Società per la gestione dell'Aeroporto di Pantelleria S.p.a. o in sigla G.A.P. S.p.a.	2,66%	Gestione Aeroporto Civile Pantelleria.	risponde ai principi "di società che producono servizi di interesse generale" contemplati quale ipotesi di mantenimento della partecipazione dal richiamato comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007.
Funierice Service S.r.l.	50%	Attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico, mediante impianto a fune dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali, da destinare al funzionamento di mobilità integrata da e per Erice.	Nessuna
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani Provincia Nord - Società Consortile per Azioni	5, %	Gestione integrata dei rifiuti.	L.R. n. 09/2010 e ss.mm. ii.
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani Provincia Sud - Società Consortile per Azioni	5, %	Gestione integrata dei rifiuti	L.R. n. 09/2010 e ss.mm. ii.
"Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale" già "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico"	16,66%	Riqualificazione e incremento del patrimonio ittico del Golfo. . Con D.A. n. 544/Pesca del 19/9/2012, nelle more del processo di razionalizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico, le competenze si estendono da capo Lilibeo alla foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica	D.A. n. 544/Pesca del 19/9/2012 e L.R. n. 31 dell'01/08/1974 e L.R. n. 32 del 23/12/2000

Durante il corso dell'esercizio 2014, la Sezione fallimentare del Tribunale di Trapani, con sentenza n. 20/2014 del 13/08/2014, ha dichiarato il fallimento della società **Mega Service s.p.a.**, nominando curatore l'avv. Vincenzo Milazzo.

A seguito della dichiarazione di fallimento 16 ex lavoratori della società hanno deciso di costituire una cooperativa denominata "Impresa e Lavoro" Soc. Coop. a.r.l.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, con provvedimento n. 12/C del 26/09/2014, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, ha deliberato di partecipare, quale socio sovventore ex art. 4 della Legge n. 59/92, alla costituzione della predetta società, dando atto che la relativa spesa stabilita in €. 21.000,00 concessa alla cooperativa, in uno spirito di mutualità, per l'avvio dell'attività, verrà da questa restituita al Libero Consorzio attraverso rate annuali fino alla restituzione totale della predetta somma.

Con legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il legislatore nazionale, ai commi 611 e 612 dell'art. 1 ha previsto che:

<<611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>.

Alla data del 1° gennaio 2015 le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani – inclusi i Consorzi - sono le seguenti:

- 1) AGRITURPESCA s. r. l. in liquidazione;
- 2) TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione;
- 3) BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione;
- 4) EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione;
- 5) CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO in liquidazione;
- 6) SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.;
- 7) FUNIERICE SERVICE S.r.l.;
- 8) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni;
- 9) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni;
- 10) CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE già "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico".

Premesso quanto sopra e nella considerazione che cinque di esse si trovano in stato di liquidazione, appare opportuno effettuare una disamina sulla situazione di ciascuna partecipata.

AGRITURPESCA s. r. l. in liquidazione:

La Provincia Regionale di Trapani, in virtù della delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 15 aprile 2010, è socio unico della Società "Agriturpesca s.r.l." avendone con la citata deliberazione sottoscritto l'intero capitale sociale ammontante ad € 100.000,00.

La predetta Società, costituita in data 30 marzo 2001 con atto pubblico, secondo il suo oggetto sociale *"si propone lo svolgimento delle attività di gestione delle iniziative di incentivazione, sostegno e realizzazione del Patto Territoriale per l'Agricoltura, la Pesca e il Turismo rurale, nonché di tutte quelle che potranno risultare coerenti con le predette finalità"*.

Conformemente alle finalità statutarie ed ai sensi della delibera del CIPE del 21.03.1997, l'Agriturpesca s.r.l. è soggetto responsabile del citato Patto e svolge, pertanto, le funzioni così come individuate con D.M. n. 320 del 31 luglio 2000.

Con la deliberazione n. 71/C del 20.12.2010, il Consiglio Provinciale, a seguito di richiesta dell'Amministratore Unico, ha deliberato la modifica dell'art. 4 dello Statuto societario che prevedeva la scadenza della Società al 31 dicembre 2010, fissando la nuova scadenza al 31 gennaio 2013, stante che, diversamente, ne sarebbe derivato l'impedimento alla conclusione della sua missione di Soggetto Responsabile del Patto, con la penalizzazione per i soggetti beneficiari, in relazione ai quali vi erano ancora in corso attività di soggetti potenziali beneficiari di risorse pari, allora, ad € 5.301.362,79 derivanti dalla rimodulazione delle risorse impegnate per il Patto, a quel tempo accertata dagli uffici ministeriali ai quali era stata presentata apposita richiesta da parte del Soggetto Gestore.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 26.09.2012, l'Amministratore Unico ha relazionato brevemente sulle attività svolte dalla Società e su quelle ancora da svolgersi fino alla chiusura del Patto Territoriale, evidenziando, come riportato nel relativo verbale: *“che si sono concluse tutte le attività di realizzazione delle aziende finanziate e si sta procedendo, congiuntamente agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico a completare le procedure di erogazione finale per le ultime aziende. Si sta nel contempo verificando con lo stesso Ministero la situazione di alcune aziende attualmente sospese per verificare le eventuali condizioni di revoca totale e/o parziale delle agevolazioni. Sulla richiesta di rimodulazione delle risorse, invece pari ad Euro 5.301.362,79 al M.I.S.E., nonostante si sia da mesi completato e quindi evaso le relative richieste di integrazioni, la procedura risulta ancora bloccata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Di contro la Regione Siciliana nell'aprile 2011 ha espresso parere positivo sulla rimodulazione delle risorse richiedendo al Ministero, nell'esercizio delle proprie competenze di procedere per le ulteriori fasi amministrative previste dalla normativa”*.

La predetta Assemblea del 26.09.2012 ha approvato il bilancio al 31.12.2011 che ha evidenziato una perdita di € 134.290,00 che, sommata alle perdite non coperte dei precedenti esercizi, per € 89.781,00, ha determinato una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, venendosi perciò a costituire la fattispecie di cui all'art. 2482 ter del codice civile. Il socio unico Provincia ha stabilito che l'Amministratore Unico procedesse a convocare, senza indugio, l'Assemblea straordinaria dei soci per le decisioni consequenziali ai contenuti del Bilancio di esercizio.

Trascorsi due mesi dalla superiore richiesta formulata dal Socio Unico Provincia, senza immediato seguito da parte dell'Amministratore della Società, con nota prot. n. 63066/RE del 26.11.2012 indirizzata all'Amministratore Unico ed al Presidente del Collegio Sindacale della Società ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai Revisori dei Conti, il Commissario Straordinario pro tempore della Provincia ha richiesto l'immediata convocazione dell'Assemblea Straordinaria dell' Agriturpesca s.r.l..

Con nota prot. n. 26/12/U del 27.11.2012, l'Amministratore Unico di Agriturpesca ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria che, riunitasi, ha preso atto sia di quanto contenuto nella Relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale ed economica della società al 30.09.2012 che, tra l'altro, evidenziava un Patrimonio netto *“negativo per Euro 170.484 ed è dato dalla somma algebrica del capitale sociale di Euro 100.000, delle perdite degli esercizi precedenti rinviate di Euro 224.071, e della perdita del periodo di Euro 46.413”*, sia dei contenuti riportati nelle Osservazioni del Collegio Sindacale dai quali emergeva, tra l'altro, *“un Patrimonio Netto negativo per euro 170.484; una perdita di nove mesi dell'esercizio 2012 di euro 46.413; una Posizione Debitoria di euro 186.555”*.

Alla luce di quanto evidenziato nei predetti documenti societari, la situazione complessiva della società Agriturpesca s.r.l. risultava, dal punto di vista finanziario, particolarmente gravosa per il Socio Unico Provincia che, ove avesse deciso di ricapitalizzarla ai sensi dell'art. 2447 del c.c., ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del c.c. (riduzione di oltre un terzo del capitale a seguito di perdite), avrebbe dovuto sostenere un esborso di circa euro 200.000,00 a fronte di una stima presuntiva non supportata da comprovata documentazione di iniziative imprenditoriali che si sarebbero potute concludere *“entro il mese di giugno 2013”*, come riportato nella succitata Relazione Prospettica 2012 – 2014.

Per le motivazioni anzidette, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto non praticabile effettuare una scelta che avesse comportato quello sforzo finanziario a carico della Provincia per attività da esaurirsi in un lasso di tempo di esigua durata, uniformandosi, in detta decisione, alle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 247/2012 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana che, riguardo alle società partecipate

dall'Ente pubblico forniva il seguente indirizzo: *“la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata deve essere il risultato di un processo complesso, nel quale l'ente deve attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione, individuando puntualmente sia le esigenze di pubblico interesse, sia la convenienza economica”*.

Pertanto, in considerazione del fatto che, dall'esame della precitata documentazione, apparivano ormai quasi esauriti i compiti della società Agriturpesca s.r.l., quale Soggetto Responsabile del Patto territoriale per l'agricoltura e la pesca della provincia di Trapani, si è ritenuto vi fossero tutte le condizioni per richiedere lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del codice civile.

Per le superiori considerazioni, l'Amministrazione ha ritenuto di dover proporre al Consiglio Provinciale lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del codice civile.

La proposta di deliberazione non è stata mai trattata dal Consiglio Provinciale e si è pervenuti alla messa in liquidazione per **decorrenza del termine del 31 gennaio 2013 previsto per la durata della società**.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Agriturpesca s.r.l., nella seduta del 20/2/2013 ha deliberato il consequenziale scioglimento della società e la nomina del liquidatore, nella persona del Dott. Aldo Bassi che, oltre agli adempimenti di legge relativi al suo mandato, avrebbe provveduto a completare, verosimilmente entro l'anno 2013, l'erogazione dei ratei finali da erogare ai soggetti imprenditoriali beneficiari del Patto.

Purtroppo, la predetta attività gestionale di completamento degli adempimenti a saldo erogazione benefici risulta ancora *in itinere* nei confronti di n° 11 ditte (così come posto in evidenza dal Direttore del Patto nella relazione prot. 54/14/U del 10.11.2014), nello specifico n° 9 iniziative risultano vincolate al rilascio della necessaria documentazione (antimafia, DURC, vigenza ecc.) propedeutica all'erogazione del rimanente rateo del 10%, n° 1 iniziativa in attesa di ottenere il nulla osta ministeriale per l'erogazione del rimanente rateo del 10% e n° 1 iniziativa risulta sospesa per contenzioso ancora in essere.

Nella precitata relazione, la società ha comunicato (così come citato in precedenti note) di aver ottenuto, su richiesta, un decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di rimodulazione delle risorse disponibili per i patti territoriali, di circa 1.400.000,00 euro, per la realizzazione di infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e la pesca, evidenziando come lo stesso Ministero abbia fissato il termine ultimo per la presentazione dei progetti finanziabili al 30 novembre 2014 e la condizione indispensabile all'ammissibilità del finanziamento, consistente nella circostanza che il Soggetto Responsabile del Patto (Agriturpesca s.r.l.) *“deve trovarsi nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, non essendo sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale, e deve dimostrare idonea struttura organizzativa e capacità economica e finanziaria”* (giusta circolare MISE n. 0043466 del 28.12.2012).

A seguito della rinuncia da parte della Provincia (oggi Libero Consorzio) alla realizzazione di un proprio progetto per mancanza delle somme necessarie a sostenere le spese a proprio carico, tra i Soggetti Attuatori, potenziali beneficiari della predetta rimodulazione ministeriale, si era candidato il Comune di Marsala, subito ritiratosi per decadenza del Sindaco e, successivamente, il Comune di Mazara del Vallo che, con nota prot. 63655 del 10.10.2014, ha manifestato la volontà di rimodulare il proprio progetto a suo tempo

presentato al Soggetto Responsabile (Agriturpesca s.r.l.), estendendolo ad alcuni comuni limitrofi, nonché a partecipare *pro quota* ad una parte dei costi di gestione dell'attività, rigettando la proposta di acquistare il 100% delle quote possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, in quanto detta circostanza determinerebbe l'accollo da parte del medesimo Comune dell'intero patrimonio negativo della società.

Nel corso della seduta del 13/10/2014, l'Assemblea dei soci ha, tra l'altro, proceduto all'approvazione del **bilancio intermedio d'esercizio chiuso al 30/9/2014 che pone in evidenza un patrimonio netto negativo di € 388.610,14**, comprensivo della perdita relativa al periodo 1/1 – 30/9/2014, pari ad € 64.316,35.

In detta occasione, il socio unico Libero Consorzio, a mezzo dell'Esperto del Commissario Straordinario, nominato per la risoluzione delle problematiche in materia di partecipate, ha richiesto al Liquidatore di Agriturpesca di verificare la possibilità di una transazione con i creditori della società, mettendo a disposizione la somma a suo tempo accantonata pari ad € 170.484,00, ovvero, in alternativa, di presentare istanza di fallimento in proprio che, nel caso venisse rigettata, farebbe emergere l'eventuale responsabilità solidale del Libero Consorzio, con la conseguente iscrizione nel bilancio dell'Ente del patrimonio netto negativo e, comunque, in entrambi i casi con il blocco delle attività gestionali e dello incremento delle perdite societarie.

Con nota prot. n. 27207 del 27/6/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso, all'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia ed alla Società, il provvedimento prot. n. 2394 del 25/6/2014 con il quale è stata approvata la rimodulazione delle risorse risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni nell'ambito del Patto Territoriale per l'Agricoltura e la Pesca, assegnando a quello di Trapani la somma di € 1.401.276,62.

A seguito della predetta assegnazione, l'Agriturpesca ha trasmesso tre progetti infrastrutturali facenti capo, rispettivamente al Comune di Mazara del Vallo per € 831.000,00, al Comune di Castelvetrano per € 300.000,00 ed al Comune di Campobello di Mazara per € 270.000,00.

Stante che, un'eventuale declaratoria fallimentare determinerebbe la perdita definitiva del finanziamento ministeriale la cui liquidabilità è subordinata alla rimessa *in bonis* della società, con provvedimento n. 3 del 16/12/2014 il Commissario Straordinario ha deliberato di impartire la **“Direttiva al liquidatore della società Agriturpesca s.r.l. in liquidazione di esperire nei confronti della massa dei creditori della società medesima (compatibilmente con la natura di diritto disponibile, vantato da ciascuno) altrettanti tentativi di transazione volti all'abbattimento del debito ricadente sul Libero Consorzio Comunale di Trapani nella qualità di socio unico, fino alla concorrenza del montante di € 250.484,00”**.

All'esito di tali tentativi la Società potrebbe essere rimessa *in bonis* e ceduta ad uno o più degli Enti Locali interessati – in quanto presentatori dei progetti – ovvero cessare definitivamente, stante che il protrarsi della fase transitoria e l'assoluta aleatorietà circa le competenze future non più consente ulteriori aggravii a carico del Libero Consorzio Comunale.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 1147 del 15/1/2015, è stata richiesta al liquidatore apposita relazione dalla quale si evinca lo stato della liquidazione, nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono.

Con nota prot. n. 06/15/U del 24/1/2015 il liquidatore della società Agriturpesca ha relazionato quanto segue:

<<Con riferimento a quanto richiesto con Vs. nota prot. 1147 del 15/1/2015 si relaziona di seguito sullo stato della liquidazione della società.

1. Attività svolta nell'esercizio 2014

Nell'ultimo esercizio la Società ha proseguito l'attività di assistenza alle imprese beneficiarie dei contributi ai sensi del Patto territoriale agricoltura e pesca, oltre a gestire gli adempimenti per la rimodulazione delle risorse per € 1.400.000 circa assegnate dal Min. Sviluppo Economico per la realizzazione di infrastrutture a sostegno delle attività del Patto territoriale.

La Agriturpesca SRL, nonostante sia stata posta in liquidazione in data 20/2/2013 e da tale data ad oggi non abbia ricevuto alcuna somma dal Socio Unico, né per le spese della liquidazione né per il pagamento dei debiti anteriori alla fase liquidatoria, sta proseguendo le residue attività istituzionali in qualità di Soggetto Responsabile del Patto territoriale come stabilito dal disciplinare sottoscritto col Min. Sviluppo Economico, e ciò dopo aver ricevuto risposta negativa da parte dello stesso Ministero alla richiesta di cessare l'attività gestionale ed i compiti previsti dal citato Disciplinare.

La struttura organizzativa della Società è ridotta al minimo, essendo rimasto un solo dipendente part-time a 12 ore settimanali, e l'attività è svolta grazie al supporto logistico dell'ex Provincia Regionale e dello studio professionale del Liquidatore.

Fatte queste premesse, si riepiloga di seguito l'attività svolta nell'esercizio 2014 dalla gestione liquidatoria:

- Erogazione dei ratei finali di contributo a favore di 3 iniziative imprenditoriali per circa € 30.000;*
- Avvio dei procedimenti di revoca delle agevolazioni, nei confronti di n. 3 iniziative imprenditoriali per circa € 1.700.000;*
- Attivazione le procedure ai sensi della normativa antimafia ex D.Lgs 159/2011 nei confronti di 5 soggetti beneficiari;*
- Attivazione delle procedure in materia di regolarità contributiva nei confronti di 3 iniziative imprenditoriali, anche con richiesta di intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS;*
- Convocazione di 2 assemblee dei sottoscrittori del Patto territoriale;*
- Ottenimento del decreto di rimodulazione delle risorse per circa € 1.400.000 finalizzato alla realizzazione di infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e la pesca;*
- Elaborazione e trasmissione al Mi.S.E. delle schede progettuali e di tutta la documentazione relativa ai n. 3 progetti infrastrutturali programmati.*

2. Dati economico – patrimoniali relativi all'esercizio 2014

E' stata predisposta una bozza di Bilancio della liquidazione al 31/12/2014 che si allega alla presente Relazione (All. 1 si omette) assieme a dettagliata situazione economico-patrimoniale (All. 2 si omette).

Oltre a questo, in data 19/1/2014 Vi era già stata sottoposta, in funzione della direttiva impartita dal Sig. Commissario Straordinario n. 3 del 16/12/2014, una precedente bozza di bilancio al 31/12/2014 assieme ad un prospetto con indicazione nominativa dei creditori alla stessa data ed indicazione degli importi a debito per ciascuno di essi con distinzione fra privilegiati, con o senza titolo esecutivo, e chirografari; ciò al fine di procedere al riparto delle somme assegnate in base alla succitata Delibera Commissariale.

La bozza di bilancio 2014 che qui si allega riporta una perdita d'esercizio di € 115.561, con un conseguente patrimonio di liquidazione negativo di € 439.855.

Esaminando il Conto Economico al 31/12/2014 risultano costi per servizi €. 23.346, Spese per il personale €. 55.089, Oneri diversi di gestione €. 3.073, con Differenza fra valore e Costi della produzione di €. -81.504 (il valore della produzione è di €. 4, costituito da arrotondamenti attivi).

La gestione finanziaria ha comportato solo componenti negativi per €. 7.552.

La gestione straordinaria ha comportato un saldo negativo di €. 26.505 (Sopravvenienze passive €. 43.122 meno sopravvenienze attive €. 16.617).

Rispetto alla precedente bozza di bilancio al 31/12/2014 quella che adesso si trasmette riporta l'aggiornamento dei debiti tributari e previdenziali, del presente esercizio e dei precedenti, con contabilizzazione esatta del debito, delle sanzioni e degli interessi di mora; sono stati quindi contabilizzati i relativi costi di competenza dell'esercizio 2014 per €. 9.182.

Per l'adeguamento del debito, delle sanzioni e degli interessi di mora relativi riferiti ad imposte e contributi oggetto di rateizzazioni con Riscossione Sicilia SpA (cartelle relative agli anni dal 2003 al 2012) sono state contabilizzate sopravvenienze passive per €. 29.514 – si allega di seguito tabella con elenco cartelle, contenuto e debito residuo al 31/10/2014 (All. 3 si omette); ulteriori sopravvenienze passive di €. 8.365 per adeguamento debito verso INPS sono state contabilizzate al 31/12/2014 su indicazione del consulente del lavoro.

Nell'esercizio 2014 sono state contabilizzate spese legali ed interessi di mora per €. 7.849 liquidate in sentenze per procedure esecutive contro la Società.

Il costo del personale, incluso l'accantonamento TFR, dell'anno 2014 ammonta ad €. 52.228.

Fra i costi dell'esercizio 2014 sono stati stanziati i compensi del Liquidatore, come deliberati nell'assemblea del 13/10/2014.

3. Chiusura della fase di liquidazione

Il sottoscritto Liquidatore, in considerazione della direttiva ricevuta con deliberazione n. 3 del 16/12/2014 da parte del Socio Unico, con la quale, dopo numerose richieste vengono finalmente assegnate alla AGRITURPESCA SRL le risorse finanziarie per il pagamento delle passività sociali, con l'ulteriore obiettivo di estinguerle totalmente se i creditori accetteranno le proposte transattive a loro rivolte, e di prevenire alla rimessa in bonis della Società con la revoca dello stato di liquidazione, ha preliminarmente proceduto ad una ricognizione precisa della posizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, come indicato al punto 2. della presente Relazione.

Considerata la necessità di pervenire alla rimessa in bonis della Società per evitare la revoca del contributo di €. 1.400.000 deliberato dal Mi.S.E., sarà necessario l'integrale abbattimento delle perdite che al 31/12/2014 ammontano ad €. 437.000 circa e la ricostruzione del capitale sociale al minimo di legge; è esclusa quindi ogni possibilità di pagamento dilazionato nei confronti di alcun creditore, l'unica passività che potrà essere pagata successivamente alla revoca della liquidazione è il fondo TFR del dipendente dr. Ditta, almeno finchè costui resterà in servizio.

Si evidenzia che presupposto essenziale per pervenire alla revoca della liquidazione è il pagamento integrale dei debiti tributari e previdenziali, prescindendo dai debiti che hanno precedente ordine di privilegio ai sensi del Codice Civile.

La società non potrebbe tornare in bonis utilizzando transazioni con Erario ed istituti previdenziali, in quanto l'unica possibilità in tal senso è quella prevista dall'art. 182 ter della Legge fallimentare ed è praticabile soltanto come estensione di accordi di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo: l'apertura di una procedura concorsuale nel nostro caso comporterebbe l'immediata revoca del decreto Mi.S.E. per il finanziamento delle opere infrastrutturali.

La gran parte dei debiti tributari e previdenziali provengono dagli esercizi precedenti la liquidazione e sono iscritti a ruolo; negli esercizi precedenti tali debiti sono stati

contabilizzati senza considerare sanzioni, interessi di mora e spese esattoriali; si è proceduto quindi all'aggiornamento degli importi debitori con conseguente iscrizione di sopravvenienze passive per € 37.880.

Come risulta dall'allegata Bozza di bilancio e dal Prospetto di ripartizione delle somme al 31/12/2014 (All. 4 si omette) i Debiti verso Erario e Istituti previdenziali ed assistenziali, inclusi i due fondi obbligatori per la previdenza complementare, ammontano ad € 167.623.

La somma che residuerà dopo il pagamento dei Debiti verso Erario e Istituti previdenziali ed assistenziali, rispetto ai fondi assegnati con Delibera Commissariale n. 3 del 16/12/2014 è quindi di € 86.960; da tale somma andranno detratte le anticipazioni per € 1.380 effettuate alla Società da parte del Liquidatore e del Dr. Ditta ed un "Fondo rischi e minimo funzionamento" (minute spese, parcelle notaio per assemblea straordinaria, spese depositi atti CClA, tassa CC.GG. vidimazione libri, tassa CCIAA 2015, interessi di rateizzazione Riscossione Sicilia dal 31/10/2014, spese per eventuali nuove iscrizioni a ruolo, interessi su debiti tributari e previdenziali non a ruolo a partire dal 1/1/2015, etc.) che si ritiene opportuno stanziare per € 12.395.

Si perviene ad una somma da ripartire ai creditori privilegiati diversi da Erario e Istituti previdenziali ed ai creditori chirografari di € 80.000 circa; nel Prospetto di ripartizione allegato si ipotizza di destinare ai primi la somma di € 60.000 ed ai secondi quella di € 20.000, con percentuali di stralcio dei crediti rispettivamente del 63,48% e del 73,40%.

Fatte queste considerazioni, considerata l'esiguità delle somme a disposizione dei creditori per i tentativi di chiusura a saldo e stralcio delle singole posizioni, e soprattutto per quanto finora si è potuto riscontrare da indagini informali su possibili pagamenti transattivi, il sottoscritto ritiene di avere scarse possibilità di successo riguardo all'obiettivo assegnato di rimettere in bonis la Società. Altra cosa sarebbe se i Comuni interessati al finanziamento delle infrastrutture con i contributi deliberati dal Mi.S.E., oltre ad impegnarsi ad una contribuzione alle spese della Società per il 2015, apportassero un ulteriore contributo straordinario per la revoca dello stato di liquidazione. Ciò nondimeno si ritiene che il tentativo debba essere fatto e così anche i pagamenti ai creditori, anche se non liberatori.

Si richiede pertanto a codesta Spettabile Amministrazione l'approvazione della presente Relazione e dei documenti allegati oppure eventuali disposizioni specifiche sulle modalità di ripartizione delle somme messe a disposizione>>.

Con nota prot. n. 5031 del 13/2/2015 il Dirigente del 1° Settore ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di conoscere se vi è la possibilità che le attività residue del Patto ed i progetti infrastrutturali in itinere possano transitare dall'attuale Soggetto Responsabile (Agriturpesca s.r.l.) ad altro Soggetto Responsabile, costituito sotto forma di "Convenzione" tra i Comuni beneficiari delle assegnate risorse finanziarie, ovvero da uno solo di essi.

Con successiva nota prot. n. 6945 del 27/2/2015 il Commissario Straordinario del Libero Consorzio ha invitato i Sindaci dei Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro e Campobello di Mazara ad esprimere la loro volontà riguardo all'adesione alla predetta Convenzione, indicando apposita riunione, fissata per il giorno 12/3/2015, per stabilire i passaggi amministrativi necessari al transito delle predette attività.

Con nota prot. n. 17570 del 4/3/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – ha risposto positivamente al quesito posto dal Libero Consorzio, indicando le modalità necessarie al subentro, da parte dei Comuni interessati, nell'attività di Soggetto Responsabile del Patto.

Con nota prot. n. 7840 del 6/3/2015, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio ha trasmesso la predetta nota ministeriale ai Sindaci dei sopraccitati Comuni, ribadendo la necessità che i Comuni medesimi determinino ed esprimano la propria volontà ad aderire alla Convenzione in vista dell'incontro definitivo già fissato in precedenza.

In data 12/3/2015, i rappresentanti dei sopra citati Comuni ed il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani si sono riuniti assieme al Liquidatore di Agriturpesca ed al Dirigente della stessa per discutere del subentro dei Comuni medesimi, mediante lo strumento della Convenzione, nelle attività ancora in essere gestite dalla società in liquidazione. Chiariti gli argomenti, i Comuni si sono riservati di decidere entro tempi brevi.

I risultati dei bilanci societari approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

- 2011 perdita euro 134.290,00;
- 2012 perdita euro 75.357,00;
- 2013 perdita euro 124.866,00.

TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione

Con deliberazione n. 124/C del 17/12/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto della società denominata "Terra dei Fenici" S.p.A. ed autorizzato il legale rappresentante di questo Ente alla stipula dell'atto costitutivo della società stessa, avvenuto in data 20/12/2002, giusta atto ai rogiti del Prof. Daniele Pizzo, Notaio in Trapani, avente per finalità la gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001.

Con la richiamata deliberazione n. 124/C del 17/12/2002, il Consiglio Provinciale, all'atto della costituzione della società, ha autorizzato la spesa di € 10.000,00 per acquisizione di n. 10.000 azioni quale quota azionaria pari al 10% dell'intero capitale sociale composto da n. 100.000 azioni nominative ordinarie del valore di € 1,00 cadauna.

Essendo stato deliberato, in data 28/07/2004, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, un aumento del capitale sociale da € 100.000,00 ad € 600.000,00, la Provincia Regionale di Trapani, giusta deliberazione della Giunta n. 99 del 08/03/2005, ha deciso di esercitare il diritto di opzione in misura inferiore rispetto alla quota azionaria di precedente titolarità e di assestare la propria partecipazione al 5% (e non più al 10%) dell'intero capitale sociale.

Non avendo tutti i soci interamente proceduto alle relative sottoscrizioni, l'aumento del capitale sociale si assestava ad € 268.990,00 ed il C.d.A. della Società, con propria autonoma decisione, assegnava alla Provincia Regionale di Trapani una quota di partecipazione pari all'11,15% del capitale sociale, così determinato in ragione della mancata completa adesione da parte dei soci al deliberato aumento, comportando, tale operazione, un palese contrasto con quanto previsto e prima riportato, sia dallo Statuto sociale, sia dalle precitate "linee guida", nonché della volontà espressa dalla Giunta Provinciale con la richiamata delibera n. 99 dell'08/03/2005 e delle successive note di questa Amministrazione prot. n. 17006/SF del 16.03.2005 e prot. n. 34720/SF del 14/06/2005, con le quali si manifestava e ribadiva detta volontà.

Per quanto premesso, la Provincia Regionale di Trapani, a mezzo del proprio ufficio legale, ha citato nel tempo la S.p.A. "Terra dei Fenici" in giudizio, impugnando annualmente i bilanci degli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, affinché venisse accolta la richiesta di annullamento dell'attribuzione arbitraria da parte del C.d.A. della Società "Terra dei Fenici" S.p.A. della quota pari all'11,15% del capitale sociale, dovendosi considerare la partecipazione

della Provincia pari al 5% dello stesso, o in via subordinata pari al 10%, per le motivazioni anzidette.

L'emissione di alcune Sentenze ha stabilito l'attribuzione alla Provincia Regionale di Trapani della quota di spese generali calcolata nella misura del 10%.

L'Assemblea straordinaria dei soci, in data 31.1.2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010.

Con nota di questo libero Consorzio, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 1136 del 15/1/2015, è stata richiesta ai liquidatori apposita relazione dalla quale si evinca lo stato della liquidazione, nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono.

Con nota prot. in entrata n. 2369 del 23/1/2015 i liquidatori hanno trasmesso la seguente relazione:

<<La scrivente società, di cui codesto Ente detiene l'11,15% delle quote azionarie, è stata posta in liquidazione ex Legge Regionale n. 9/2010, giusto Verbale di Assemblea dei Soci del 31/1/11.

Dal 1/10/13, ex art. 19 L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., le competenze sulla gestione dei servizi di igiene urbana sono state trasferite ai nuovi soggetti individuati "con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atti di gestione".

Con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 27/9/13 è stata costituita la Gestione Liquidatoria Unitaria ai sensi degli artt. 45 c. 6 della L.R. n. 11/2010 e 19 c. 2 bis della L.R. n. 9/2010.

In merito ai contenziosi in essere:

- *Stato del Contenzioso giuslavoristico: attualmente la società ha in essere n. 2 contenziosi:*
 - *Causa civile del Lavoro promossa dal Sig. Fabrizio Lo Bianco volta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra lo stesso e la scrivente; la fase istruttoria risulta ad oggi esaurita;*
 - *Causa civile del Lavoro promossa dal Sig. Salvatore Alestra volta a contestare la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato (qualifica dirigenziale) stipulato in data 1/9/09 ed originariamente scadente il 31/8/14; contenzioso non concluso ed in fase di appello;*

- *Stato del Contenzioso esistente con gli Enti Locali (Province e Comuni): con gli Enti locali soci la società ha in essere i seguenti contenziosi:*
 - *Con il Comune di Trapani e con la Provincia regionale di Trapani, vi sono in essere diversicontenziosi aventi per oggetto il criterio adottato dall'Assemblea dei soci per la ripartizione delle spese generali della società in sede di bilancio a fine anno (ripartiti e tra i soci a prescindere dalla erogazione dei servizi) che è stato modificato da delibere assembleari del 2004 e del 2005;*
 - *Con il Comune di Erice attraverso l'emissione di una Ordinanza sindacale nonché dei successivi provvedimenti anche sanzionatori emessi dal Comune stesso, con la quale è stato disposto alla società la discerbatatura dell'intero territorio di Erice, servizio non previsto nel capitolato speciale d'appalto, al fine di evitare pericoli di incendi;*
 - *Con il Comune di Trapani il quale ha impugnato, richiedendo la sospensiva del provvedimento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall'Assessorato Territorio Ambiente a favore dell'ATO TP1 per la realizzazione di una discarica per*

rifiuti non pericolosi; la sospensiva è stata rigettata con Ordinanza n. 62/2012 del 31/1/12.

□ *Stato del Contenzioso esistente con soggetti diversi dagli Enti Locali:*

- *La società ha in essere n. 2 contenziosi con la ditta appaltatrice del servizio di gestione integrata dei rifiuti Aimeri Ambiente srl, relativi entrambi alla contestazione, da parte della stessa ditta, delle penali addebitate dalla scrivente ATO per disservizi a tutto il 2010 ed agli anni 2011 e 2012 (2° causa); in merito alla prima causa è in corso la perizia di un tecnico nominato dal Tribunale competente; relativamente alla seconda causa, avviata ex art 700 cpc, è stata respinta dal Tribunale di Trapani, con Ordinanza del 29/10/2013, la sospensiva al provvedimento richiesta dalla ditta Aimeri Ambiente srl; si è in attesa della udienza per l'avvio della discussione di merito.*
- *La società ha in essere un ulteriore contenzioso con l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente instaurato dall'ATO ed avverso al decreto n. 652/2011 con il quale lo stesso Assessorato ha approvato il Piano Finanziario della discarica di Trapani adottando una tariffa, a danno dei Comuni soci dell'Ato TP1, maggiore rispetto a quella richiesta dallo Stesso Comune gestore della discarica in argomento. Oggetto di impugnazione, ove occorrerà, è anche il successivo provvedimento emesso dal Comune di Trapani, soggetto titolare dell'impianto di discarica con il quale è stato richiesto il pagamento della maggiore tariffa, rispetto a quella applicata prima del decreto impugnato, di cui al DDG. N. 654 del 8/9/11.*

In merito al contenzioso in essere con codesto Ente socio, si coglie l'occasione per richiederVi la disponibilità per un incontro al fine di definire alcuni aspetti legati allo stesso>>.

Con nota prot. n. 3585 del 3/2/2015, l'Ufficio Giuridico-Legale, all'uopo interpellato in ordine ad eventuali contenziosi pendenti nei confronti delle società partecipate, ha comunicato che, nei confronti dell'ATO Terra dei Fenici S.p.a.:

<<Tutti i contenziosi con la società partecipata ineriscono l'impugnazione dei bilanci d'esercizio 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per l'errata imputazione della compartecipazione alle spese generali a carico dell'Ente.

Nello specifico, la società ha imputato all'Ente una quota di compartecipazione alle dette spese pari all'11,15% del capitale sociale sottoscritto a fronte della quota massima prevista per Statuto pari al 10% ed al 5% chiesto dall'Ente.

- *Impugnazione bilancio 2006: attualmente pende l'appello. In attesa di decisione da parte della Corte di Appello di Palermo.*
- *Impugnazione bilancio 2007, appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo e rinvio al 16/01/2016 per la precisazione delle conclusioni.*
- *Impugnazione bilancio 2008: definito con sentenza dal Tribunale di Trapani.*
- *Impugnazione bilancio 2009: definito in primo grado.*
- *Impugnazione bilancio 2010: pendente innanzi al Tribunale di Trapani. Ultima udienza tenutasi il 12/12/2014 per la precisazione delle conclusioni, con termine per note conclusionali e memorie di replica>>.*

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
COMUNE DI MARSALA 00139550818	150.546	150.546,00	55,97	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 93004780818	30.000	30.000,00	11,15	PROPRIETA'
COMUNE DI TRAPANI 80003210814	21.460	21.460,00	7,98	PROPRIETA'
COMUNE DI VALDERICE 93008050812	21.162	21.162,00	7,87	PROPRIETA'
COMUNE DI ALCAMO 80002630814	13.565	13.565,00	5,04	PROPRIETA'
COMUNE DI ERICE 80004000818	9.118	9.118,00	3,39	PROPRIETA'
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 80002000810	7.080	7.080,00	2,63	PROPRIETA'
COMUNE DICASTELLAMMARE DEL GOLFO 00082410812	4.325	4.325,00	1,61	PROPRIETA'
COMUNE DI PACECO 00255210817	3.455	3.455,00	1,28	PROPRIETA'
COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815	2.276	2.276,00	0,85	PROPRIETA'
COMUNE DI CALATAFIMI 80002650812	2.241	2.241,00	0,83	PROPRIETA'
COMUNE DI CUSTONACI 80002670810	1.496	1.496,00	0,56	PROPRIETA'

COMUNE DI FAVIGNANA	1.274	1.274,00	0,47	PROPRIETA'
80003750819				
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	992	992,00	0,37	PROPRIETA'
82224060812				

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

- 2011 utile euro 21,112,00;
- 2012 utile euro 453,00;
- 2013 utile euro 33.835,00.

BELICE AMBIENTE S.p.A. in liquidazione.

Mediante provvedimento n. 123 del 17/12/2002 il Consiglio Provinciale, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 05/12/1997, n. 22 e dell'art. 2 bis dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 2983 del 31/05/1999, ha deliberato l'adesione della Provincia Regionale di Trapani all'allora costituenda società d'ambito denominata "Belice Ambiente s.p.a.", all'uopo approvandone lo schema di Statuto, nonché autorizzando la spesa di € 10.000,00 per l'acquisizione della quota di n. 1.000 azioni, pari al 10% dell'intero capitale sociale di complessivi € 100.000,00.

Con atto pubblico rep. 6054/879 al rogito del Prof. Daniele Pizzo, Notaio in Trapani, in data 20/12/2002 si è costituita la predetta società "Belice Ambiente s.p.a."

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario, in tema di "Capitale sociale" la Provincia Regionale può detenere un percentuale massima di 10% delle azioni spettanti ai Soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del Comune con la popolazione massima.

L'Assemblea straordinaria dei soci, in data 27/1/2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 1141 del 15/1/2015, è stata richiesta al liquidatore apposita relazione dalla quale si evinca lo stato della liquidazione, nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono.

Con nota prot. n. 934E del 26/1/2015 il liquidatore della società Belice Ambiente s.p.a. ha trasmesso la seguente relazione:

<<In riferimento alla nota sopra emarginata, con cui si chiede di conoscere "...lo stato della liquidazione nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono..." si rappresenta quanto segue:

1. *come è noto, con ordinanza n. 8/Rif. del 27.9.2013, il Presidente della Regione Sicilia ha costituito presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della regione Siciliana la "...gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della L.r. n.11 del 12.5.2010 e 19 comma 2 bis della L.r. n.9 dell'8.4.2010..." ...articolata in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscono le attuali gestioni liquidatorie..." (art. 1 ord. Cit.). Con il successivo art. 2, si è prevista la nomina da parte dell'Assessore Regione per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, di un Commissario straordinario per ciascun Consorzio o Società d'Ambito con il*

compito, tra gli altri, di effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SS.RR.RR. o ai Comuni in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla normativa di settore (L.r. n.9/2010 e ss. Mm. Ii. E relative direttive assessoriali). Con art.3, della medesima ordinanza ex art. 191 d. lgs n. 152/2006, si è stabilito che, nel caso di gestione diretta del servizio di raccolta e gestione rifiuti da parte della società d'ambito (come avviene nel caso della Belice Ambiente SpA in liquidazione), “nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente e qualora la SRR o i comuni in forma singola o associata non avessero completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO. SS. in data 6.8.2013, i Commissari straordinari di cui al precedente art. 2, garantissero la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Gli oneri derivanti da tale attività, per i quali è stata istituita una (mera) contabilità separata (art.3 comma 2 ord. Cit.) – mentre è rimasto unico il bilancio ed uniche la partita iva, la posizione inps, la posizione inail, etc. – sono stati posti proporzionalmente a carico della amministrazioni locali beneficiarie del servizio.

2. Gli effetti dell'ordinanza n.8/Rif del 27/9/2013 sono stati, alla scadenza, più volte prorogati, in ultimo con Ordinanza n.2/Rif. del 14.1.2015, sino al 30 giugno 2015, per le medesime ragioni si è previsto che nelle more:
 - a) gli enti ordinariamente competenti predispongano tutti gli atti necessari per assicurare il passaggio delle competenze alle SS.RR.RR. o ai Comuni in forma singola o associata, in conformità ex L.r. n.9/2010, delle direttive dell'Assessorato Regionale, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le OO.SS. del 6.8.2013 (per il personale);
 - b) gli enti ordinariamente competenti presentino i piani d'ambito e predispongano le dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto in particolare dagli artt. 7,10 e 19 L.r. n.9/2010;
 - c) le SS.RR.RR. espletino tutti gli adempimenti previsti a loro carico dalla normativa.

Si è, ancora, previsto che il Commissario straordinario, oltre a vigilare in ordine all'esecuzione dei superiori adempimenti, da parte degli enti ordinariamente competenti riferendo su eventuali inadempienze all'Assessorato Regione dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, continui a garantire la continuità del servizio nei termini e nei modi disposti con l'originaria ordinanza n.8/rif del 27.9.2013.

3. Orbene, alla luce della situazione di fatto e di diritto richiamata, è indubbio che sino a quanto non saranno completati gli adempimenti descritti alle lettere a, b, e c di cui al superiore punto 2., non sarà possibile accertare in maniera definitiva l'ammontare dei crediti, né dei debiti, attesa l'unicità del bilancio, della partita iva e delle posizioni inps e inail. Non potrà essere dismesso, poi, alcun bene della società, atteso che i Commissari si avvalgono della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione. Non potrà, ancora, essere licenziato alcun dipendente, atteso che deve essere “assicurata la raccolta e la gestione dei rifiuti” sino al trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, “nel rispetto delle

disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. il 6.8.2013", mentre al liquidatore è fatto divieto di porre in essere atti che possa in alcun modo pregiudicare tale servizio.

4. *Ostano, poi, alla definizione della Liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n.8/rif., numerose giudizi pendenti (alcuni di essi in Cassazione), e le altrettanto numerose procedure esecutive pendenti. Alcuni hanno ad oggetto controversie di lavoro proposte dai dipendenti e volte al riconoscimento di differenze retributive, di mansioni superiori, e/o del diritto ad essere assunti. Altri ancora, hanno ad oggetto il recupero di crediti vantati dalla Belice Ambiente SpA in liquidazione nei confronti dei Comuni soci e/o di terzi, ovvero vedono Belice Ambiente SpA convenuta in giudizi instaurati da alcuni creditori. Sono pendenti, poi, diverse decine di giudizi davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado. Per finire, sono pendenti n.2 giudizi promossi, rispettivamente, dal Comune di Campobello di Mazara e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani aventi ad oggetto l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2012 della società scrivente.
Osta, in ultimo, alla chiusura della liquidazione, il recupero di rilevanti crediti nei confronti dei Comuni soci, e le procedure in itinere per il recupero della T.I.A. afferente agli anni 2007/2009.*
5. *L'attività del Liquidatore – il quale giusto quanto previsto dall'ordinanza n.8/Rif., ove richiesto, collabora con i Commissari straordinari nella loro attività volta ad assicurare la continuità del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti – ha portato al recupero, allo stato, di una parte dei crediti vantati dalla Belice Ambiente SpA in liquidazione e al pagamento, coatto o su transazione, di una parte dei creditori assistiti da privilegio (in particolare, crediti retributivi, crediti privilegiati, crediti vantati dall'erario). E' stato profuso, poi, particolare impegno nella difficoltosa attività, ancora in essere, di recupero dei vecchi crediti T.I.A. relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 che attengono alla fase della liquidazione>>>.*

Con nota prot. n. 3585 del 3/2/2015, l'Ufficio Giuridico-Legale, all'uopo interpellato in ordine ad eventuali contenziosi pendenti nei confronti delle società partecipate, ha comunicato che, nei confronti della Belice Ambiente s.p.a.:

<<Ricorsi in Commissione Provinciale Tributaria di Trapani avverso avvisi di accertamento n. 3/2011 (valore causa € 97.990,01) e n. 4/2011 (€ 1.778.587,96). In attesa di esito.

- Ricorsi in appello innanzi alla Commissione Regionale Tributaria di Palermo (avverso avvisi di accertamento nn. 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, per un totale di € 5.643.914,00).

In attesa della fissazione udienza.

- Ricorsi in Commissione Provinciale Tributaria di Trapani (avverso avvisi di accertamento nn. 11/2009 e 12/2009, per un totale di € 770.963,47).

In attesa di fissazione udienza cautelare.

- Ricorso in Commissione Provinciale Tributaria di Trapani (avverso avviso di accertamento n. 1/2013, per un totale di € 1.027.665,86).

In attesa di fissazione udienza cautelare.

- Causa pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo, inerente l'impugnazione del bilancio 2006. In attesa di esito.

- Causa pendente innanzi al Tribunale di Palermo, inerente l'impugnazione del bilancio 2012. Rinvio all'udienza del 14/04/2015.

- Causa interrotta innanzi al Tribunale di Marsala, inerente l'impugnazione del bilancio 2013.

Il Tribunale di Marsala, in data 06/06/204 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo. In corso di redazione la riassunzione innanzi all'A.G. dichiarata competente>>.

Va anche evidenziato che, con nota prot. n. 3486 del 3/2/2015, indirizzata all'Ufficio Legale-Avvocatura ed al Servizio Partecipazioni, avente per oggetto "Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Mancato riversamento "Tributo Ambientale", il Settore Finanziario ha comunicato che:

<<Dall'analisi del bilancio chiuso al 31/12/2013 dalla società in oggetto risultano debiti tributari per € 1.176.530,00 (unmilione centosettantaseimilacinquecentotrenta) da riversare alla Provincia quale Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (3%) incassato negli anni sulla bollettazione TIA emessa nei vari Comuni di competenza ed ancora oggi indebitamente trattenuta.

Con nota prot. n. 25663 del 2/07/14 si è provveduto a richiedere la rendicontazione per ciascun Comune delle somme riscosse a titolo di tributo ambientale e con nota prot. n. 1355 del 15/01/15 si è sollecitato l'urgente riversamento della somma sopra detta. Nessuna risposta.

Ritenendo infruttuoso continuare ad aspettare il riversamento di quanto, ormai da anni, indebitamente trattenuto, ritengo opportuno, se condiviso, procedere con apposito Decreto Ingiuntivo per il recupero del credito risultando lo stesso certo, liquido ed esigibile e nello stesso tempo di non procedere ad alcun versamento, a qualsiasi titolo, in favore delle suddetta Società se non con compensazione con le somme dovute>>.

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	%	tipo diritto
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO			
82001410818	3.331	33,31	PROPRIETA'
COMUNE DI CASTELVETRANO			
00296480817	1.985	19,85	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI			
93004780818	1.000	10	PROPRIETA'
COMUNE DI SALEMI			
00239730815	750	7,5	PROPRIETA'
COMUNE DI PARTANNA			
00239820814	731	7,31	PROPRIETA'
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA			
02035220819	714	7,14	PROPRIETA'
COMUNE DI PETROSINO			
82007940818	463	4,63	PROPRIETA'
COMUNE DI SANTA NINFA			
81000110817	343	3,43	PROPRIETA'

COMUNE DI GIBELLINA			
00293920815	298	2,98	PROPRIETA'
COMUNE DI VITA			
81000050815	156	1,56	PROPRIETA'
COMUNE DI SALAPARUTA			
81000370817	118	1,18	PROPRIETA'
COMUNE DI POGGIOREALE			
00243300811	111	1,11	PROPRIETA'

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

- 2011: perdita euro 6.938.583,00;
- 2012: utile euro 13.831,00;
- 2013: perdita euro 1.754.592,00 come da bilancio presentato in assemblea e mai approvato.

EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione

Società consortile per azioni con capitale sociale di € 120.000,00 (centoventimila/00) costituito da n. 24.000 azioni del valore nominale di € 5,00 ciascuna, aventi tutte parità di diritto. Tale Società è stata costituita con atto pubblico in data 31 marzo 2004 al rogito del Dott. Francesco Di Natale, Notaio in Trapani – rep. 8877 - registrato in data 06.04.2004.

La Provincia Regionale di Trapani, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 30.12.03, è titolare di n. 12.240 azioni, pari al 51% dell'intero capitale sociale, del valore nominale complessivo di € 61.200,00 (€ 5,00 x n. 12.240 azioni).

La Società, secondo la previsione dell'art. 4 dello Statuto societario ha per oggetto, secondo il modello comunitario dei BIC, la progettazione e la gestione di programmi finalizzati a rendere disponibili servizi volti a facilitare lo sviluppo di nuove piccole o medie imprese e/o di nuove attività innovative in quelle esistenti, promuovendo lo spirito di iniziativa e contribuendo attivamente al rilancio dell'economia e dell'occupazione" ed inoltre " la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo in un'ottica di sviluppo sostenibile di rispetto per l'ambiente" provvedendo ad erogare i servizi, " a titolo esemplificativo e non limitativo", previsti nello stesso articolo.

Con deliberazione assunta in data 23.06.2006, l'Assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2005 rimodulato a seguito delle osservazioni della stessa Assemblea in data 27.04.2006, da cui è emersa una perdita di € 59.060,00, pari ad oltre un terzo del capitale sociale che, peraltro, si è ridotto al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c.. Dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005 risulta l'attività della Società relativa a tale anno.

Il Collegio Sindacale, in data 27.11.2006, ha presentato ricorso al Tribunale di Trapani "per l'accertamento del verificarsi di causa di scioglimento della Società EUROBIC DEL MEDITERRANEO Società Consortile per azioni (ex art. 2485 comma secondo c.c.)" chiedendo di "accertare lo scioglimento della Società EUROBIC DEL MEDITERRANEO – Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Trapani Via Garibaldi per il verificarsi della causa prevista dall'art. 2484, comma primo, n. 4 c.c., ossia per l'avvenuta riduzione del

capitale sociale al disotto del minimo legale, in mancanza dell'adozione della deliberazione assembleare di cui all' art. 2447 c.c.”.

Considerata la posizione di adesione della Provincia all'iniziativa del Collegio Sindacale, già manifestata in Assemblea, la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 22 del 23.01.2007, ha deliberato la costituzione della stessa Provincia nel citato giudizio promosso dal Collegio Sindacale.

Il Tribunale Ordinario di Trapani, con ordinanza in data 29 marzo 2007, pronunciandosi sul ricorso, ha disposto lo scioglimento della Società e, successivamente, con decreto del 17.09.2009 ha nominato il liquidatore nella persona del Dott. Matteo Catalano, giusta decreto del Tribunale di Trapani del 17.09.2009.

Fino ad oggi il liquidatore non ha presentato bilanci d'esercizio, restando l'ultimo quello del 2005.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 1138 del 15/1/2015, è stata richiesta al liquidatore apposita relazione dalla quale si evinca lo stato della liquidazione, nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono.

Non avendo ricevuto riscontro alla precedente richiesta, con successiva nota prot. n. 4467 del 10/2/2015 si è provveduto ad inoltrare sollecito al liquidatore, rappresentando che, dell'eventuale diniego si sarebbe tenuto conto negli ulteriori conseguenti atti da parte del Libero Consorzio.

Con nota del 17/2/2015 il liquidatore di Eurobic del Mediterraneo ha comunicato quanto segue:

<<Si comunica che entro il mese di Aprile 2015 si procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per discutere e deliberare sulla chiusura della liquidazione>>.

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 93004780818	12.240	61.200,00	51	PROPRIETA'
CO.MED.A. CONSORZIO MEDITERRANEO AMBIENTE 02065240810	7.000	35.000,00	29,17	PROPRIETA'
CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO DI TRAPANI 93001780811	1.560	7.800,00	6,5	PROPRIETA'
COMUNE DI ERICE 80004000818	1.500	7.500,00	6,25	PROPRIETA'
COMUNE DI CUSTONACI 80002670810	1.200	6.000,00	5	PROPRIETA'

RESIDENCE XIARE

S.R.L.

500

2.500,00

2,08

PROPRIETA'

01893490811

Ultimo Bilancio approvato anno 2005: perdita € 59.060,00.

CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO in liquidazione

Soggetto promotore Patti Territoriali "Trapani Nord" e "Trapani Sud".

Consorzio senza fini di lucro, avente per oggetto sociale la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale nel territorio provinciale.

Con Deliberazione consiliare n. 105/C del 28/11/1996 la Provincia ha aderito al Consorzio.

Completata la fase relativa alla progettazione ed al finanziamento dei due Patti Territoriali succitati, i soci del Consorzio hanno ritenuto opportuno porlo in liquidazione, giusta deliberazione dell'assemblea del 09/06/2004 che ha nominato il liquidatore nella persona dell'avv. Novara Giuseppe.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 1151 del 15/1/2015, è stata richiesta al liquidatore apposita relazione dalla quale si evinca lo stato della liquidazione, nonché l'esistenza di eventuali cause che la impediscono.

Non avendo ricevuto riscontro alla precedente richiesta, con successiva nota prot. n. 4462 del 10/2/2015 si è provveduto ad inoltrare sollecito al liquidatore, rappresentando che, dell'eventuale diniego si sarebbe tenuto conto negli ulteriori conseguenti atti da parte del Libero Consorzio.

Con nota del 13/2/2015 il liquidatore del Consorzio Trapani Sviluppo ha comunicato quanto segue:

<<In riferimento alla Vostra nota relativa all'argomento di cui in oggetto, si rappresenta che la procedura di liquidazione non è stata ancora chiusa in quanto si è accertato che il Comune di Trapani ha omesso di corrispondere quanto concordato in sede di transazione in corso di causa. Risolta tale vicenda, non sussistendo altri motivi ostativi, si procederà alla chiusura della liquidazione con gli adempimenti di rito, di cui vi verrà fornita formale comunicazione>>.

Non si dispone di bilanci.

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.

La Società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria S.P.A. ha lo scopo principale della gestione dell'aeroporto di Pantelleria, consistente nell'assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, la conduzione degli impianti, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività che vi si svolgono in regime di concessione. Si pone in condizione strategica per lo sviluppo del territorio dell'isola di Pantelleria.

Da questa considerazione è scaturito il convincimento di assicurare la necessaria presenza, seppur di modesta entità, nel suo azionariato, della Provincia Regionale di Trapani che, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 119 del 21.12.1999, divenne socio della s.p.a. G.A.P. – “Società per la Gestione dell’Aeroporto di Pantelleria” mediante l’acquisto della titolarità di n. 20 azioni, pari al 2,70% dell’intero capitale sociale di € 386.250,00 costituito da n. 750 azioni del valore nominale di € 515,00 cadauna.

Con provvedimento del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani n. 01 del 17 marzo 2008 venne deliberato l’esercizio del diritto di opzione, ex art. 2441 del c. c., sull’aumento del capitale sociale, a sua volta deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci nella seduta del 15 febbraio 2008, che stabilì di portare il capitale medesimo da € 386.250,00 ad € 772.500,00, con l’emissione di n. 750 nuove azioni del valore nominale di € 515,00.

La Provincia sottoscrisse le azioni di spettanza, consistenti in n. 20 nuove azioni del valore nominale di € 515,00 cadauna, per una spesa complessiva di € 10.300,00, attestando la propria partecipazione al 2,66% del capitale sociale complessivo.

Con deliberazione del 2009 il Consiglio Provinciale ne deliberava il mantenimento tra le partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), in considerazione della posizione strategica detenuta per lo sviluppo economico e sociale dell’isola di Pantelleria, stante il contributo, soprattutto in termini di flussi turistici, derivante dalla sua attività, per cui l’azione della stessa società rispondeva ai principi “di società che producono servizi di interesse generale” contemplati quale ipotesi di mantenimento della partecipazione dal richiamato comma 27 dell’art. 3 della legge 244/2007.

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SAVE S.P.A. 02193960271	748	254.320,00	49,87	PROPRIETA'
COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815	150	51.000,00	10	PROPRIETA'
ESPOSITO GIOVANNI SPSGNN42T21G315C	75	25.500,00	5	PROPRIETA'
BANCA NUOVA S.P.A. 05940510828	47	15.980,00	3,13	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 93004780818	40	13.600,00	2,67	PROPRIETA'
MURSIA E COSSYRA HOTEL S.P.A. 00554630814	33	11.220,00	2,2	PROPRIETA'
D'ANCONA SALVATORE DNCSVT62E07G315M	32	10.880,00	2,13	PROPRIETA'
D'AIETTI GBATTISTA DTTGTT19S21G315Z	32	10.880,00	2,13	PROPRIETA'
PONZIO VINCENZO ANTONIO PNZVCN58P18G315T	32	10.880,00	2,13	PROPRIETA'

SIRAGUSA LORENZO SRGLNZ47C25G315H	28	9.520,00	1,87	PROPRIETA'
MIRINO ANTONELLA MRNNNL64B69G315Q	24	8.160,00	1,6	PROPRIETA'
DAL ZOTTO ARMANDO DLZRND54R29G315A	20	6.800,00	1,33	PROPRIETA'
MACCOTTA GIOVANNI MCCGNN68S06G315L	16	5.440,00	1,07	PROPRIETA'
D'ANCONA ANTONIO DNCNTN30T12G315P	15	5.100,00	1	PROPRIETA'
GARSIA BENEDETTO GRSBDT36H18G315S	15	5.100,00	1	PROPRIETA'
RODO MARIANO RDOMRN62A27G315P	15	5.100,00	1	PROPRIETA'
SIRAGUSA GIOVANNI SRGGNN64A18G315U	15	5.100,00	1	PROPRIETA'
DI GLORIA DOMENICO DGLDNC48S13A202L	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
D ANCONA FABRIZIO DNCFRZ64T25G315I	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
D ANCONA MASSIMO DNCMSM71S03G315V	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
FERRANDES SALVATORE FRRSVT75S17G315I	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
GANCI GAETANA MARIA GNCGNM68S45G315U	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
MACCOTTA STEFANO MCCSFN28B08G315Y	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
MINARDI ADRIANO MNRDRN64E20G315R	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
MIRINO GIOVANNI MRNGNN32R19G315E	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
SICILTURIST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 00236390811	10	3.400,00	0,67	PROPRIETA'
PINNA EMANUELE PNNMNL55C13G315H	7	2.380,00	0,47	PROPRIETA'

SIRAGUSA GIOVANNA SRGGNN75D42G315S	6	2.040,00	0,4	PROPRIETA'
AGA S.R.L. 03618240828	6	2.040,00	0,4	PROPRIETA'
BRIGNONE TIZIANA ANTONELLA BRGTNN75R54G315Z	5	1.700,00	0,33	PROPRIETA'
CESARJ VITTORIA CSRVTR66T57G273J	5	1.700,00	0,33	PROPRIETA'
GRECO ROBERTO GRCRRT62P10G315A	5	1.700,00	0,33	PROPRIETA'
LO PINTO MARIO LPNMRA65H01G315T	5	1.700,00	0,33	PROPRIETA'
CULOMA SALVATORE CLMSVT59P15G315R	4	1.360,00	0,27	PROPRIETA'
SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONARDA LIDIA & C. 01729200814	3	1.020,00	0,2	PROPRIETA'
DI MALTA PIETRO DMLPTR64M14G315N	2	680,00	0,13	PROPRIETA'
DE SANTIS MARILENA DSNMLN69C52F205G	2	680,00	0,13	PROPRIETA'
SALERNO ANGELO SLRNGL49M27E209Z	2	680,00	0,13	PROPRIETA'
BONOMO GIOVANNI BNMGNN44D28G315I	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
BRIGNONE ELIANA BRGLNE83P65G315I	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
DI BARTOLO NICOLA DBRNCL53P03G315U	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
D AMICO SALVATORE DMCSVT59M18G315C	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
FERRANDES ANGELA LORENA FRRNLL81D59G315Q	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
GABRIELE ANGELA GBRNGL62H52G315E	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
GABRIELE ANTONIETTA GBRNNT72B48G315P	1	340,00	0,07	PROPRIETA'

LA MANTIA GIUSEPPE LMNGPP60C14G273L	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
LO PRESTI VINCENZO LPRVCN72C16G315D	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
MODICA ANTONINO MDCNNN67C02G315B	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
MAGGIORE GENNARO MGGGNNR53A26G315N	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
MAGGIORE ANTONINO MGGNNN79R20G315T	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
AMOROSO VITA MRSVTI80L52D423O	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
NADOTTI DINA NDTDNI47L51D969O	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
PEDRINI EGIDIO PDRGDE44T02H501F	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
PEDRINI ILARIA PDRLRI79R42D969F	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
PEDRINI ANGELA PDRNGL76T70D969T	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
TRAVISANO CONCETTA TRVCCT60R51G315S	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
VALENZA GIANFRANCO VLNGFR59A18G315R	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
VALENZA GIOVANNI VLNGNN78D03G315Q	1	340,00	0,07	PROPRIETA'
VALENZA GIUSEPPE VLNGPP51A03G315K	1	340,00	0,07	PROPRIETA'

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

2011: utile euro 451,00;

2012: perdita euro 73.156,00;

2013: utile euro 99.834,00.

FUNIERICE SERVICE S.r.l.

In data 07.07.2005 veniva costituita la Società denominata "FuniErice Service s.r.l.", partecipata al 50% dal Comune di Erice (titolare del servizio pubblico di trasporto mediante il sistema di mobilità per funivia da e per Erice Capoluogo) e per il restante 50% dalla Società Mega Service s.p.a., con un capitale sociale di € 10.000,00, avente per oggetto l'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice capoluogo, unitamente all'erogazione dei connessi e conseguenziali servizi pubblici locali.

Con deliberazione n. 25/C del 14 giugno 2005 il Consiglio Provinciale concedeva alla partecipata società "Mega Service S.p.A.", ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli impianti (di proprietà provinciale) dell'infrastruttura funiviaria tra Erice Valle ed Erice capoluogo, le stazioni a monte e a valle e le relative aree di parcheggio, affinché la stessa provvedesse alla gestione dell'impianto funiviario, nonché il compito di, eventualmente, ove necessario, espletare le gare con procedure di evidenza pubblica per l'erogazione del servizio.

Con deliberazione n. 257 del 15.06.2005, la Giunta Provinciale, in esecuzione della citata deliberazione consiliare, affidava alla Società "Mega Service S.p.A." gli impianti dell'infrastruttura in argomento secondo le previsioni dell'apposito schema di contratto di servizio, approvato con la stessa deliberazione e poi sottoscritto in data 16.06.2005, con scadenza 26.06.2009.

In conseguenza del citato affidamento, la Società "Mega Service S.p.A." è intervenuta, con il Comune di Erice, nella costituzione della "Funierice Service s.r.l..

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "Decreto Bersani") convertito con modifiche con legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato disposto che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, non possono partecipare ad altre società o enti; il che ha imposto, alla Società "Mega Service s.p.a." interamente partecipata dalla Provincia Regionale di Trapani, di dismettere la sua partecipazione nella Società "FuniErice Service s.r.l.."

Con provvedimento n. 75/C del 29.12.2010, il Consiglio Provinciale ha deliberato l'acquisizione, da parte della Provincia Regionale di Trapani, della quota di partecipazione posseduta dalla società Mega Service s.p.a. nella società FuniErice Service s.r.l., per una spesa complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), pari al 50% dell'intero capitale sociale.

La precitata deliberazione consiliare ha tenuto conto di quanto sancito dall'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/2007, ritenute esistenti le condizioni per l'assunzione della partecipazione nella società Funierice s.r.l., secondo i principi ricavabili dall'oggetto sociale della stessa ed in considerazione della posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

Venuta meno la presenza, nella compagine societaria, della Mega Service s.p.a., affidataria dell'impianto provinciale, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 29/12/2010, con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario n. 613 del 9/9/2011 venivano affidati e concessi in comodato d'uso, in conformità all'art. 10, lett. c del *Regolamento per la disciplina di gestione e di alienazione del patrimonio immobiliare* dell'Ente, a Funierice Service s.r.l. tutti gli impianti dell'infrastruttura funiviaria tra Erice Valle ed Erice capoluogo, nonché le stazioni a monte e a valle e le relative aree di parcheggio, affinché la stessa provvedesse alla gestione dell'impianto funiviario, nonché al compito di eventualmente, ove necessario, espletare le gare con procedure di evidenza pubblica per l'erogazione del Servizio.

La Convenzione per la cessione in comodato alla società Funierice Service s.r.l. dell'impianto in argomento, stipulata tra la Provincia Regionale di Trapani e la predetta società in data 16.09.2011, all'art. 3 (Durata del contratto) prevede "Il presente comodato avrà durata fino a che la Provincia Regionale di Trapani rimarrà titolare della quota societaria in FuniErice Service s.r.l., salvo diverse determinazioni del suddetto Ente".

Il comma 561, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità dello Stato per l'anno 2014) ha abrogato il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, facendo venir meno l'obbligo per i comuni al di sotto dei 30.000 abitanti (quindi per il Comune di Erice, detentore del 50% della partecipazione nella società) di dismettere la partecipazione societaria.

Pertanto, il 22 gennaio 2014, presso la sede della Presidenza della Provincia Regionale di Trapani, si riunivano i soci Comune di Erice e Provincia Regionale di Trapani, assieme agli amministratori della Funierice Service s. r. l., per discutere sulle prospettive future della società, in considerazione del venir meno dell'obbligo di dismissione da parte del socio Comune e della soppressione della Provincia.

In detta occasione, il Commissario pro tempore della Provincia evidenziava l'onere a cui è soggetto l'Ente per le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto funiviario di sua proprietà.

Nel corso della seduta il Commissario comunicava, inoltre, l'intenzione di disdire il comodato con la società e sostituirlo con un contratto a titolo oneroso, in modo tale da poter recuperare almeno le spese per la manutenzione straordinaria, ed esprimeva anche l'incertezza sull'individuazione del soggetto che, a seguito della riforma in corso e della creazione dei Liberi Consorzi, dovrà farsi carico della partecipazione azionaria in Funierice s. r. l.

Il Sindaco del Comune di Erice confermava la volontà di mantenere la partecipazione in Funierice s.r.l. manifestando, nel contempo, l'indisponibilità ad acquisire la proprietà dell'impianto in argomento, in quanto il Comune non dispone delle risorse necessarie a far fronte agli oneri straordinari di manutenzione legati agli obblighi del proprietario dell'impianto medesimo, ed auspicava la possibilità del subentro della Regione nella partecipazione del socio Provincia.

In atto si ritiene opportuno, in attesa dell'adozione della legge regionale che stabilirà le nuove competenze dei Liberi Consorzi, mantenere la partecipazione detenuta nella società FuniErice Service s.r.l., in considerazione dell'utilità che essa riveste nella gestione del servizio di trasporto pubblico a beneficio del territorio comunale in particolare, nonché di tutto il territorio provinciale, quale particolare attrazione turistica, pur predisponendo una nuova convenzione contenente un contratto a titolo oneroso, in sostituzione di quella in essere, per la concessione pluriennale alla partecipata FUNIERICE SERVICE s.r.l. dell'infrastruttura funiviaria da e per Erice capoluogo e delle aree di parcheggio di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La compagine societaria è costituita dai soci:

Socio	valore	%	tipo diritto
COMUNE DI ERICE			
80004000818	5.000,00	50	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI			
93004780818	5.000,00	50	PROPRIETA'

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

2011: utile euro 562,00

2012: utile euro 142.305,00

2013: utile euro 144.542,00

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni

Con Deliberazione n. 1 del 4.09.2012, adottata dal Commissario ad acta nominato dall'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. e ii., è stata costituita la società consortile per azioni denominata "Trapani Provincia Nord", della quale fanno parte la Provincia di Trapani e tredici Comuni del territorio provinciale posto al nord, per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima.

Il capitale sociale della Società è stato determinato nella misura minima prevista dalle vigenti disposizioni normative in € 120.000,00, di cui il 95 per cento riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento riservato alla Provincia, pari ad € 6.000,00.

Costituitasi dinnanzi al Notaio, in data 25 ottobre 2012, è entrata nell'operatività del servizio, sostituendosi alla corrispondente società "Terra dei Fenici s.p.a." in liquidazione, con i tempi e le modalità stabilite dalla legge regionale e dalle disposizioni assessoriali in materia.

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l. r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

La S.R.R. inoltre :

- a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento,

- riciclo e riutilizzo dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n°9/2010 ;
- c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n° 9/2010;
- d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l. r. n. 9/2010;
- e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti; l'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;
- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. r. n. 9/2010:
1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

Pertanto, la società è amministrata dai Sindaci dei Comuni di riferimento, lasciando al Libero Consorzio un ruolo di partecipazione al solo capitale sociale nella misura del 5%.

La compagine societaria è composta dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
COMUNE DI MARSALA 00139550818	2.632	31.584,00	26,32	PROPRIETA'

COMUNE DI TRAPANI 80003210814	2.246	26.952,00	22,46	PROPRIETA'
COMUNE DI ALCAMO 80002630814	1.457	17.484,00	14,57	PROPRIETA'
COMUNE DI ERICE 80004000818	909	10.908,00	9,09	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 93004780818	500	6.000,00	5	PROPRIETA'
COMUNE DICASTELLAMMARE DEL GOLFO 00082410812	486	5.832,00	4,86	PROPRIETA'
COMUNE DI VALDERICE 93008050812	387	4.644,00	3,87	PROPRIETA'
COMUNE DI PACECO 00255210817	363	4.356,00	3,63	PROPRIETA'
COMUNE DI PANTELLERIA 00247990815	249	2.988,00	2,49	PROPRIETA'
COMUNE DI CALATAFIMI 80002650812	224	2.688,00	2,24	PROPRIETA'
COMUNE DI CUSTONACI 80002670810	173	2.076,00	1,73	PROPRIETA'
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 80002000810	139	1.668,00	1,39	PROPRIETA'
COMUNE DI FAVIGNANA 80003750819	137	1.644,00	1,37	PROPRIETA'
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 80004060812	98	1.176,00	0,98	PROPRIETA'

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo biennio (in considerazione della costituzione avvenuta nel 2012) sono stati i seguenti:

2012: perdita euro 3.463,00

2013: utile euro 3.877,00

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni.

Con Deliberazione n. 2 del 4.09.2012, adottata dal Commissario ad acta inviato dall'Assessorato Regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. e ii., è stata costituita la società consortile per azioni denominata "Trapani Provincia Sud", della quale fanno parte la Provincia di Trapani ed undici Comuni del territorio provinciale posto al sud, per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima.

Il capitale sociale della Società è stato determinato nella misura minima prevista dalle vigenti disposizioni normative in € 120.000,00, di cui il 95 per cento riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento riservato alla Provincia, pari ad € 6.000,00.

Costituitasi dinnanzi al Notaio, in data 25 ottobre 2012, è entrata nell'operatività del servizio, sostituendosi alla corrispondente società "Belice Ambiente s.p.a." in liquidazione, con i tempi e le modalità stabilite dalla legge regionale e dalle disposizioni assessoriali in materia.

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l. r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

La S.R.R. inoltre :

- g) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- h) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n°9/2010 ;
- i) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n° 9/2010;
- j) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l. r. n. 9/2010;
- k) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;
- l) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. r. n. 9/2010:
 - 4. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
 - 5. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 - 6. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

Pertanto, la società è amministrata dai Sindaci dei Comuni di riferimento, lasciando al Libero Consorzio un ruolo di partecipazione al solo capitale sociale nella misura del 5%.

Con nota prot. n. 3585 del 3/2/2015, l'Ufficio Giuridico-Legale, all'uopo interpellato in ordine ad eventuali contenziosi pendenti nei confronti delle società partecipate, ha comunicato che, nei confronti della Società "Trapani Provincia Sud società consortile per azioni" risulta:

<<Procedimento pendente innanzi al Tribunale delle Imprese (valore causa € 1.048,00), rinvio udienza all' 11/03/2015>>.

Detto contenzioso deriva dal fatto che, nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 5/8/2014, si è fatto rilevare che, nella Nota integrativa al Bilancio 2013 la tabella relativa alla ripartizione dei costi di funzionamento della società, ammontanti a complessivi € 20.969,00, suddivisi tra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, poneva in evidenza un debito a carico della Provincia Regionale di Trapani di € 1.048,00.

Il 6° comma dell'art. 8 del vigente Statuto societario prevede che:

"Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. r. n. 9/2010".

Pertanto, come avvenuto per le spese di costituzione, ripartite esclusivamente tra i soli Comuni, anche le spese di funzionamento, giusta quanto disposto dal succitato articolo di legge, vanno ripartite esclusivamente tra i Comuni medesimi.

Per questo motivo, la ex Provincia oggi Libero Consorzio Comunale di Trapani, non ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2013 della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" ed ha chiesto l'immediata rettifica relativa alla ripartizione dei costi di funzionamento.

Non avendo avuto riscontro di quanto richiesto, si è provveduto ad impugnare il Bilancio 2013 nelle opportune sedi.

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 82001410818	3.551	42.612,00	35,51	PROPRIETA'
COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814	2.119	25.428,00	21,19	PROPRIETA'
COMUNE DI PARTANNA 00239820814	770	9.240,00	7,7	PROPRIETA'
COMUNE DI SALEMI 00239730815	758	9.096,00	7,58	PROPRIETA'
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 81000350819	745	8.940,00	7,45	PROPRIETA'

COMUNE DI PETROSINO 82007940818	529	6.348,00	5,29	PROPRIETA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 93004780818	500	6.000,00	5	PROPRIETA'
COMUNE DI SANTA NINFA 81000110817	353	4.236,00	3,53	PROPRIETA'
COMUNE DI GIBELLINA 00293920815	296	3.552,00	2,96	PROPRIETA'
COMUNE DI VITA 81000050815	150	1.800,00	1,5	PROPRIETA'
COMUNE DI SALAPARUTA 81000370817	120	1.440,00	1,2	PROPRIETA'
COMUNE DI POGGIOREALE 00243300811	109	1.308,00	1,09	PROPRIETA'

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo biennio (essendo stata costituita nel 2012), sono stati i seguenti:

2012: 0

2013: 0

CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE già "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico".

Con Deliberazione n. 258/C del 29.12.81, esecutiva, giusta decisione della C.P.C. di Trapani n. 5962 del 28.02.82, il Consiglio Provinciale ha deliberato di aderire al Consorzio "Golfo di Castellammare" per lo Sviluppo del Patrimonio Ittico, costituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 182 del 14.11.80, approvandone il relativo Statuto pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 14.02.81.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto consortile, in ultimo modificato con delibera del Commissario dello stesso Consorzio n. 22 del 4.07.06 per adeguarlo al D. A. 96/Pesca del 19.05.06 dell'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, i Soci hanno l'obbligo del versamento di una quota annuale consortile.

Il "Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale" già

denominato "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico" si occupa di consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale nel settore ittico.

In particolare, l'articolo 4 dello Statuto del "Consorzio del Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico" prevede le seguenti finalità:

- 1) l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere del Golfo di Castellammare, già precluse alla pesca a strascico di zone di ripopolamento attivo;
- 2) la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino, ivi comprese le attività di ricerca nell'ambito ed in conformità alle direttive del Dipartimento Regionale della Pesca;
- 3) l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto 1) (la cui estensione territoriale è stata modificata dal D. A. n. 544);
- 4) il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento etc. etc.;
- 5) la tutela e la valorizzazione delle risorse marine;
- 6) lo svolgimento di attività di orientamento, formazione, creazione di imprese finalizzate alla tutela, fruizione e alla messa in produzione dell'ambiente marino e costiero.

Il D. A. n. 544/Pesca del 19/09/2012, nelle more del processo di riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico, ha riconfermato e riorganizzato diverse strutture consortili, tra le quali il succitato Consorzio di Castellammare che ha assunto la denominazione di "Consorzio di Gestione e ripopolamento Ittico della fascia costiera tirrenico-occidentale", con competenza territoriale da Capo Lillibeo alla foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica.

La partecipazione al presente consorzio è stabilita per disposizione normativa (D. A. n. 544/Pesca del 19/9/2012 , L.R. n. 31 dell'01/08/1974 e L.R. n. 32 del 23/12/2000).

Rilevante, dal punto di vista finanziario, appare la circostanza relativa alla trattenuta, effettuata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti del Consorzio Ittico, a titolo di parziale e progressivo recupero del debito derivante dalla sentenza n. 42/2011 del Tribunale di Alcamo, passata in giudicato, scaturente dai seguenti fatti:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1309 del 18/12/1998 e consequenziale determinazione dirigenziale di liquidazione, la Provincia erogò un contributo di € 154.937,07 al Consorzio Ittico di Castellammare per l'acquisto di una imbarcazione destinata a stazione biologica marina, con relativa dotazione tecnica finalizzata agli scopi istituzionali dell'Ente consortile medesimo;
- a seguito di ispezione da parte dell'Assessorato Regionale EE.LL. (nota datata 4.10.2001 del Dirigente Ispettore del Dipartimento regionale degli Enti Locali, Ing. Figlioli, incaricato con D.D.G. n. 1961/Gr. VII del 19/9/2001 ad espletare accertamenti ispettivi al fine di verificare la legittimità dell'azione amministrativa adottata riguardo al pagamento del contributo *de quo*), il predetto contributo fu dichiarato illegittimo, con conseguente onere in capo alla Provincia di procedere al recupero della medesima somma ritenuta indebitamente pagata (nota prot. n. 1446 dell' 1/3/2002 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Enti Locali e nota prot. n. V 2001/03118/LAP/209840 della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana);
- di conseguenza, il Consorzio Ittico di Castellammare, risultante debitore nei confronti della Provincia Regionale di Trapani, impugnò innanzi al TAR e al Giudice Amministrativo i provvedimenti di revoca del contributo e di contestuale richiesta di restituzione predisposti dalla Provincia medesima;

- sia il TAR che il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinsero l'istanza di sospensione ed il merito del ricorso promossi dal Consorzio Ittico, sia in primo che in secondo grado;
- conseguentemente, a seguito della definitiva dichiarazione di legittimità del provvedimento provinciale di revoca e conseguente onere di recupero del contributo, la Provincia ottenne, da parte del Tribunale di Alcamo, decreto ingiuntivo contrassegnato con il n. 64/06 che venne opposto dal Consorzio Ittico debitore;
- il giudizio di opposizione venne definito con la sentenza del Tribunale di Alcamo n. 42/2011, depositata in cancelleria il 23/3/2011, passata in giudicato (per decorrenza dei termini di impugnazione) che respinse l'opposizione medesima;
- a seguito di rituale notifica del Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e dell'atto di precetto, persistendo l'inadempimento da parte del Consorzio Ittico, la Provincia Regionale di Trapani procedette ad effettuare pignoramento presso terzi che portò all'apposizione del vincolo pignoratorio sulla somma disponibile di € 23.354,00;
- per quanto sopra, la Provincia Regionale di Trapani risultava creditrice nei confronti del Consorzio Ittico di Castellammare della residuale somma di € 131.583,07;
- con nota prot. n. 44907/RE del 5/11/2013 si diede comunicazione al Consorzio che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 le quote consortili annuali di € 6.928,00 a carico della Provincia, oggi Libero Consorzio Comunale di Trapani, sarebbero state trattenute a titolo di parziale e progressivo recupero del debito anzidetto;
- **al netto della somma fino ad oggi recuperata, il restante credito residuo vantato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti del Consorzio Ittico per il ripopolamento del Golfo di Castellammare ammonta ad € 110.799,07.**

Fanno parte del Consorzio i seguenti Enti Locali:

- Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani) ;
- Comune di Castellammare del Golfo;
- Comune di San Vito Lo Capo;
- Comune di Balestrate;
- Comune di Trappeto;
- Comune di Terrasini.

La Regione ha partecipato alla costituzione del Consorzio e contribuisce alla formazione del fondo di dotazione e al suo funzionamento con l'erogazione dell'apposito contributo annuale di cui al comma 6 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Il Consorzio ha durata illimitata e può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per la Cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera dell'Assemblea del Consorzio adottata con voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati di cui al precedente art. 1.

I risultati dei bilanci approvati nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

2011: utile euro 136.757,10
 2012: utile euro 51.050,78
 2013: perdita euro 280.218,61

Per quanto fin qui esposto, riguardo alle società in liquidazione, sarà, come già avviene, cura del Libero Consorzio tenerle sotto osservazione affinché, nei limiti dei crediti e debiti di ciascuna di esse, del contenzioso in essere e di ogni altra causa ritenuta valida dai rispettivi liquidatori, questi procedano a definire i procedimenti che porteranno alla definitiva cessazione. In particolare si fa menzione del tentativo di transazione dei debiti di Agriturpesca s.r.l., che vede il Libero Consorzio nella qualità di socio unico, in precedenza descritto, che si spera poter definire a breve, consentendo una notevole economia rispetto alla possibilità di ricapitalizzarla per azzerare i debiti della stessa.

Avuto riguardo delle società in attività, si ritiene che nessuna di esse rientri pienamente nelle fattispecie indicate sotto le lettere da a) ad e) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pellegrini', written in a cursive style.

RELAZIONE TECNICA
ai sensi del comma 612, art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190

Società in liquidazione

AGRITURPESCA s. r. l. in liquidazione

Con provvedimento n. 3 del 16/12/2014 il Commissario Straordinario ha deliberato di impartire la **“Direttiva al liquidatore della società Agriturpesca s.r.l. in liquidazione di esperire nei confronti della massa dei creditori della società medesima (compatibilmente con la natura di diritto disponibile, vantato da ciascuno) altrettanti tentativi di transazione volti all’abbattimento del debito ricadente sul Libero Consorzio Comunale di Trapani nella qualità di socio unico, fino alla concorrenza del montante di € 250.484,00”**.

Si ritiene di poter definire a breve la situazione debitoria complessiva della società, consentendo una notevole economia rispetto alla possibilità di ricapitalizzarla per azzerare i debiti della stessa, ammontanti al 31/12/2014, per riconoscimento del liquidatore stesso, ad un patrimonio netto negativo di € 439.855,00.

Pertanto, la definizione della citata transazione, comporterebbe una spesa a carico del bilancio del Libero Consorzio di soli € 250.484,00 rispetto a quella di € 439.855,00, con una economia di presumibili € 189.371,00, successivamente addivenendo alla cessazione della società.

Nel caso in cui dai tentativi di definizione della transazione in argomento, il Liquidatore dovesse appurare la necessità di disporre di ulteriori somme di importo contenuto, ma tali da permettere la chiusura della transazione medesima, sarà cura dell’Ente, compatibilmente alle disponibilità del bilancio 2015, di deliberarne il necessario stanziamento.

Infine, trattandosi di società che gestisce il Patto Territoriale per l’Agricoltura, la Pesca e il Turismo rurale, nella qualità di Soggetto Responsabile, con le funzioni individuate con D.M. n. 320 del 31 luglio 2000, ed essendo ancora *in itinere* gli adempimenti a saldo erogazione benefici nei confronti di n° 11 ditte, l’attività residuale e quella derivante dalla gestione della nuova assegnazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad € 1.401.276,62, potrebbe transitare ad altro Soggetto Responsabile, costituito sotto forma di “Convenzione” tra i Comuni beneficiari delle assegnate risorse finanziarie, ovvero da uno solo di essi, senza alcun danno per l’economia del territorio.

TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione

Contenziosi della società in essere (come meglio descritti nel Piano Operativo):

- due cause civile del lavoro;
- quattro con enti locali;
- due contenziosi con un soggetto privato che cura il servizio rifiuti,
- uno con assessorato regionale territorio e Ambiente.

Contenziosi del Libero Consorzio con la società (come meglio descritti nel Piano Operativo):

- impugnazione dei bilanci d'esercizio 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per l'errata imputazione della compartecipazione alle spese generali a carico dell'Ente;
- bilanci 2006, 2007 e 2010 in attesa di sentenza.

Pertanto, in attesa delle sentenze, non si è in grado di prevedere l'esatta spesa da sostenere per la compartecipazione alle spese generali della società e, di conseguenza, neppure le eventuali economie.

BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione

Come dettagliatamente specificato nel Piano Operativo, il liquidatore dichiara:

“non sarà possibile accertare in maniera definitiva l'ammontare dei crediti, né dei debiti, attesa l'unicità del bilancio, della partita iva e delle posizioni inps e inail. Non potrà essere dismesso, poi, alcun bene della società, atteso che i Commissari si avvalgono della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione. Non potrà, ancora, essere licenziato alcun dipendente, atteso che deve essere “assicurata la raccolta e la gestione dei rifiuti” sino al trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, “nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. il 6.8.2013”, mentre al liquidatore è fatto divieto di porre in essere atti che possa in alcun modo pregiudicare tale servizio.

Ostano, poi, alla definizione della Liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n.8/rif., numerose giudizi pendenti (alcuni di essi in Cassazione), e le altrettanto numerose procedure esecutive pendenti. Alcuni hanno ad oggetto controversie di lavoro proposte dai dipendenti e volte al riconoscimento di differenze retributive, di mansioni superiori, e/o del diritto ad essere assunti. Altri ancora, hanno ad oggetto il recupero di crediti vantati dalla Belice Ambiente SpA in liquidazione nei confronti dei Comuni soci e/o di terzi, ovvero vedono Belice Ambiente SpA convenuta in giudizi instaurati da alcuni creditori. Sono pendenti, poi, diverse decine di giudizi davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado. Per finire, sono pendenti n.2 giudizi promossi, rispettivamente, dal Comune di Campobello di Mazara e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani aventi ad oggetto l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2012 della società scrivente.

Osta, in ultimo, alla chiusura della liquidazione, il recupero di rilevanti crediti nei confronti dei Comuni soci, e le procedure in itinere per il recupero della T.I.A. afferente agli anni 2007/2009.

Va anche evidenziato che, con nota prot. n. 3486 del 3/2/2015, indirizzata all'Ufficio Legale-Avvocatura ed al Servizio Partecipazioni, avente per oggetto “Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione – Mancato riversamento “Tributo Ambientale”, il Settore Finanziario ha comunicato che:

<<Dall'analisi del bilancio chiuso al 31/12/2013 dalla società in oggetto risultano debiti tributari per € 1.176.530,00 (unmilione centosettantaseimilacinquecentotrenta) da riversare alla Provincia quale Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (3%) incassato negli anni sulla bollettazione TIA emessa nei vari Comuni di competenza ed ancora oggi indebitamente trattenuta.

Con nota prot. n. 25663 del 2/07/14 si è provveduto a richiedere la rendicontazione per ciascun Comune delle somme riscosse a titolo di tributo ambientale e con nota prot. n. 1355 del 15/01/15 si è sollecitato l'urgente riversamento della somma sopra detta. Nessuna risposta.

Ritenendo infruttuoso continuare ad aspettare il riversamento di quanto, ormai da anni, indebitamente trattenuto, ritengo opportuno, se condiviso, procedere con apposito Decreto Ingiuntivo per il recupero del credito risultando lo stesso certo, liquido ed esigibile e nello stesso tempo di non procedere ad alcun versamento, a qualsiasi titolo, in favore delle suddetta Società se non con compensazione con le somme dovute<>>.

Pertanto, a causa dei contenziosi in corso, non si è in grado di definire le refluenze di impatto sul bilancio del Libero Consorzio.

EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione

Con nota del 17/2/2015 il liquidatore di Eurobic del Mediterraneo ha comunicato quanto segue:
<<Si comunica che entro il mese di Aprile 2015 si procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per discutere e deliberare sulla chiusura della liquidazione>>.

Pertanto, non si è in grado di definire eventuali refluenze di impatto sul bilancio del Libero Consorzio.

CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO in liquidazione

Con nota del 13/2/2015 il liquidatore del Consorzio Trapani Sviluppo ha comunicato quanto segue:

<<In riferimento alla Vostra nota relativa all'argomento di cui in oggetto, si rappresenta che la procedura di liquidazione non è stata ancora chiusa in quanto si è accertato che il Comune di Trapani ha omissso di corrispondere quanto concordato in sede di transazione in corso di causa. Risolta tale vicenda, non sussistendo altri motivi ostativi, si procederà alla chiusura della liquidazione con gli adempimenti di rito, di cui vi verrà fornita formale comunicazione>>.

Pertanto, non si è in grado di definire eventuali refluenze di impatto sul bilancio del Libero Consorzio.

Riguardo agli Enti in liquidazione, sarà cura del Libero Consorzio tenerle sotto osservazione affinché, nei limiti dei crediti e debiti di ciascuna di esse, del contenzioso in essere e di ogni altra causa ritenuta valida dai rispettivi liquidatori, questi provvedano a definire i procedimenti che porteranno alla definitiva cessazione.

Società e Consorzi in attività

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.

La Società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria si pone in condizione strategica per lo sviluppo del territorio dell'isola di Pantelleria.

Con deliberazione del 2009 il Consiglio Provinciale ne deliberava il mantenimento tra le partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), in considerazione della posizione strategica detenuta per lo sviluppo economico

e sociale dell'isola di Pantelleria, stante il contributo, soprattutto in termini di flussi turistici, derivante dalla sua attività, per cui l'azione della stessa società rispondeva ai principi "di società che producono servizi di interesse generale" contemplati quale ipotesi di mantenimento della partecipazione dal richiamato comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007.

Pertanto, si ritiene dover mantenere la partecipazione, almeno fino a quando eventuale disposizione normativa regionale riguardante le disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni definitive ai Liberi Consorzi Comunali, non dovesse stabilire diversamente.

FUNIERICE SERVICE S.r.l.

Con provvedimento n. 75/C del 29.12.2010, il Consiglio Provinciale ha deliberato l'acquisizione, da parte della Provincia Regionale di Trapani, della quota di partecipazione posseduta dalla società Mega Service s.p.a. nella società FuniErice Service s.r.l., per una spesa complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), pari al 50% dell'intero capitale sociale.

La precitata deliberazione consiliare ha tenuto conto di quanto sancito dall'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/2007, ritenute esistenti le condizioni per l'assunzione della partecipazione nella società Funierice Service s.r.l., secondo i principi ricavabili dall'oggetto sociale della stessa ed in considerazione della posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

In atto si ritiene opportuno, in attesa dell'adozione della legge regionale che stabilirà le nuove competenze dei Liberi Consorzi, mantenere la partecipazione detenuta nella società FuniErice Service s.r.l., in considerazione dell'utilità che essa riveste nella gestione del servizio di trasporto pubblico a beneficio del territorio comunale in particolare, nonché di tutto il territorio provinciale, quale particolare attrazione turistica.

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni

Costituitasi in data 25 ottobre 2012, è entrata nell'operatività del servizio, sostituendosi alla corrispondente società "Terra dei Fenici s.p.a." in liquidazione, con i tempi e le modalità stabilite dalla legge regionale e dalle disposizioni assessoriali in materia.

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 la società è amministrata dai Sindaci dei Comuni di riferimento, lasciando al Libero Consorzio un ruolo di partecipazione al solo capitale sociale nella misura del 5%, senza alcuna spesa da porre a carico del proprio bilancio.

Trattandosi di società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.) , anche se nella fattispecie rientrante nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 611, art. 1 della L. 190/2014, la partecipazione va mantenuta in attesa di eventuali disposizioni contrarie contenute nella legge regionale, in corso di adozione, che stabilirà le nuove competenze dei Liberi Consorzi.

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni

Costituitasi in data 25 ottobre 2012, è entrata nell'operatività del servizio, sostituendosi alla corrispondente società "Belice Ambiente s.p.a." in liquidazione, con i tempi e le modalità stabilite dalla legge regionale e dalle disposizioni assessoriali in materia.

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 la società è amministrata dai Sindaci dei Comuni di riferimento, lasciando al Libero Consorzio un ruolo di partecipazione al solo capitale sociale nella misura del 5%, senza alcuna spesa da porre a carico del proprio bilancio.

Trattandosi di società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.) , anche se nella fattispecie rientrante nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 611, art. 1 della L. 190/2014, la partecipazione va mantenuta in attesa di eventuali disposizioni contrarie contenute nella legge regionale, in corso di adozione, che stabilirà le nuove competenze dei Liberi Consorzi.

CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE già "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico"

Il D. A. n. 544/Pesca del 19/09/2012, nelle more del processo di riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico, ha riconfermato e riorganizzato diverse strutture consortili, tra le quali il succitato Consorzio di Castellammare che ha assunto la denominazione di "Consorzio di Gestione e ripopolamento Ittico della fascia costiera tirrenico-occidentale", con competenza territoriale da

Capo Lillibeo alla foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica.

La partecipazione al presente consorzio è stabilita per disposizione normativa (D. A. n. 544/Pesca del 19/9/2012 , L.R. n. 31 dell'01/08/1974 e L.R. n. 32 del 23/12/2000).

Rilevante, dal punto di vista finanziario, appare la circostanza relativa alla trattenuta, effettuata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti del Consorzio Ittico, a titolo di parziale e progressivo recupero del debito derivante dalla sentenza n. 42/2011 del Tribunale di Alcamo, passata in giudicato, scaturente da un contributo a suo tempo erogato dalla Provincia in favore del Consorzio Ittico medesimo, ammontante ad € 154.937,07.

Al netto della somma fino ad oggi recuperata, il restante credito residuo vantato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti del Consorzio Ittico per il ripopolamento del Golfo di Castellammare ammonta ad € 110.799,07.

Trattandosi di Consorzio previsto e regolamentato da specifica disposizione normativa (D. A. n. 544/Pesca del 19/9/2012 , L.R. n. 31 dell'01/08/1974 e L.R. n. 32 del 23/12/2000), la partecipazione va mantenuta in attesa di eventuali disposizioni contrarie contenute nella legge regionale, in corso di adozione, che stabilirà le nuove competenze dei Liberi Consorzi.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.8 DEL 24/3/2014

già *PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI*



Prot. n. 52/15

Trapani, li 30.3.2015

Oggetto: Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art.1 della legge 23/12/2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Vista la proposta di Deliberazione in oggetto indicata;
- Visto il Regolamento di contabilità vigente;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Dirigenti di Settore;

ESPRIME

all'unanimità parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Provincia Regionale di Trapani

Ricevuta del protocollo numero **0010838** del **30-03-2015**

Ore 12:48:56

N. Allegati:

Mittente:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Oggetto:

TRASMISSIONE N.1 DELIBERA COMMISSARIALE SU APPROVAZIONE DEL
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL

Assegnazione:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Trapani, 30-03-2015



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.8 DEL 24/3/2014

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



Prot. n. 53 /15

Trapani, li 30.3.2015

Al Commissario Straordinario

SEDE

Oggetto: Trasmissione di n.1 Delibera Commissariale avente per oggetto:
“ Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dei commi 611 e 612 dell’art.1 della legge 23/12/2014, n.190 (Legge Stabilità)”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di deliberazione commissariale in oggetto indicata con a corredo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 30.03.2015.

**Il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti
(Dott.Faraci Francesco)**